



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

REGOLAMENTO EDILIZIO

Adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo contenuto nella Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016, recepito con deliberazione della Giunta Regionale 28 Dicembre 2017, n. 850

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 10/04/2019

Il Dirigente del Settore Attività Edilizie e Produttive
Sportello Unico Integrato
Ing. Aldo Cicconetti

Il responsabile del Servizio SUE
Arch. Isabel D'Ercole

INDICE

Premessa

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Allegato A – Quadro delle definizioni uniformi

Allegato B – Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia (disposizioni nazionali e regionali)

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi

| | |
|---|----|
| Articolo 1. Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)..... | 24 |
| Articolo 2. Sportello Unico per le Attività Produttive(SUAP)..... | 24 |
| Articolo 3. Osservatorio Urbano Permanente dell'Edilizia Storica..... | 24 |
| Articolo 4. Interventi Urbanistico Edilizi..... | 24 |
| Articolo 5. Disposizioni generali..... | 24 |
| Articolo 6. Attività edilizia libera..... | 25 |
| Articolo 7. CIL - Attività edilizia libera con comunicazione..... | 26 |
| Articolo 8. CILA - Opere di manutenzione straordinaria (senza interessamento delle parti strutturali)... | 26 |
| Articolo 9. SCIA- Opere di manutenzione straordinaria (con interessamento delle parti strutturali) | 27 |
| Articolo 10. Scia in alternativa Al PdC..... | 28 |
| Articolo 11. Richiesta del Permesso di Costruire..... | 30 |
| Articolo 12. Documentazione da allegare alla Richiesta Di Permesso Di Costruire E Precisazioni In Ordine Agli Allegati Progettuali..... | 31 |
| Articolo 13. Adempimenti propedeutici al rilascio del PdC..... | 33 |
| Articolo 14. Efficacia del Permesso Di Costruire..... | 35 |
| Articolo 15. Varianti al Permesso di Costruire e varianti in corso d'opera..... | 35 |
| Articolo 16. Accertamento di conformità e titolo in Sanatoria..... | 35 |
| Articolo 17. Mutamento di destinazione d'uso..... | 36 |
| Articolo 18. Coordinamento tra SUE e SUAP..... | 36 |

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

| | |
|---|----|
| Articolo 19. Attività istruttoria in autotutela..... | 37 |
| Articolo 20. Silenzio assenso..... | 37 |
| Articolo 21. Certificato di destinazione urbanistica e suo rilascio..... | 37 |
| Articolo 22. Proroga del Permesso di Costruire..... | 37 |
| Articolo 23. Rinnovo del Permesso di Costruire..... | 38 |
| Articolo 24. Voltura del Permesso di Costruire..... | 38 |
| Articolo 25. Cambio di titolare nella SCIA o nella CILA..... | 38 |
| Articolo 26. Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità..... | 39 |
| Articolo 27. Modalità, tempi e garanzie per il pagamento del contributo di costruzione..... | 39 |
| Articolo 28. Versamento dei diritti di segreteria | 40 |
| Articolo 29. Pareri preventivi..... | 40 |
| Articolo 30. Opere urgenti e opere conseguenti a ordinanze..... | 40 |
| Articolo 31. Strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio..... | 41 |
| Articolo 32. Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi in materia edilizia..... | 41 |
| Articolo 33. Modalità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio..... | 41 |

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

| | |
|---|----|
| Articolo 34. Comunicazione inizio lavori del Permesso di Costruire..... | 41 |
| Articolo 35. Inizio dei lavori e formalità da esperire..... | 42 |
| Articolo 36. Direttore dei lavori..... | 42 |
| Articolo 37. Ultimazione dei lavori del Permesso di Costruire e relativa comunicazione..... | 42 |
| Articolo 38. Ultimazione dei lavori della SCIA e della CILA e relativa comunicazione..... | 43 |
| Articolo 39. Ulteriori adempimenti relativi all'ultimazione dei lavori, ovvero al decorso del termine di efficacia per l'esecuzione dei lavori..... | 43 |
| Articolo 40. Agibilità..... | 43 |
| Articolo 41. Procedimento relativo alla segnalazione certificata per agibilità..... | 43 |
| Articolo 42. Occupazione temporanea di suolo pubblico in dipendenza dell'attività di cantiere..... | 44 |
| Articolo 43. Comunicazione di avvio di opere di bonifica del suolo..... | 44 |
| Articolo 44. Presenza di amianto e relativa comunicazione..... | 44 |
| Articolo 45. Bonifica da ordigni bellici..... | 45 |

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

| | |
|--|----|
| Articolo 46. Principi generali dell'esecuzione dei lavori..... | 45 |
| Articolo 47. Punti fissi di linea e di livello..... | 45 |
| Articolo 48. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie..... | 46 |

| | |
|--|----|
| Articolo 49 Cartelli di cantiere..... | 46 |
| Articolo 50 Criteri da osservare per scavi e demolizioni..... | 47 |
| Articolo 51 Misure di cantiere e eventuali tolleranze..... | 47 |
| Articolo 52 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera..... | 47 |
| Articolo 53 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici..... | 47 |
| Articolo 54 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori..... | 47 |

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.

Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

| | |
|---|----|
| Articolo 55. Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo..... | 48 |
| Articolo 56. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale..... | 49 |
| Articolo 57. Incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti..... | 50 |
| Articolo 58. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon..... | 50 |
| Articolo 59. Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale..... | 51 |
| Articolo 60. Classificazione dei locali..... | 51 |
| Articolo 61. Caratteristiche dei locali | 52 |
| Articolo 62. Illuminazione e ventilazione dei locali..... | 54 |
| Articolo 63. Ulteriori requisiti igienico- sanitari e di sicurezza per i luoghi di lavoro | 55 |
| Articolo 64. Piani interrati..... | 58 |
| Articolo 65. Piani seminterrati..... | 58 |
| Articolo 66. Soffitti inclinati e soppalchi..... | 59 |
| Articolo 67. Sottotetti..... | 59 |
| Articolo 68. Traslazione di quote di fabbricati esistenti..... | 60 |
| Articolo 69. Locali integrativi per la residenza..... | 60 |
| Articolo 70. Disciplina della fabbricazione delle abitazioni ed attrezzature rurali..... | 60 |
| Articolo 71. Disciplina dei complessi turistici ricettivi..... | 62 |
| Articolo 72. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")..... | 64 |
| Articolo 73. Prescrizioni per le sale da gioco e l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della commessa..... | 65 |

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

| | |
|---|----|
| Articolo 74. Strade..... | 65 |
| Articolo 75. Portici..... | 65 |
| Articolo 76. Pista ciclabili..... | 66 |
| Articolo 77. Aree per parcheggio..... | 66 |
| Articolo 78. Piazze e aree pedonalizzate..... | 67 |
| Articolo 79. Passaggi pedonali e marciapiedi..... | 67 |
| Articolo 80. Passi carrai ed uscite per autorimesse..... | 67 |
| Articolo 81. Cave dismesse..... | 67 |
| Articolo 82. Depositi di materiale su aree scoperte..... | 68 |
| Articolo 83. Impianti di distribuzione dei carburanti..... | 68 |
| Articolo 84. Attrezzature balneari..... | 68 |
| Articolo 85. Chioschi/Dehors e altre strutture facilmente trasferibili..... | 68 |
| Articolo 86. Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/de hors..... | 71 |
| Articolo 87. Recinzioni..... | 71 |
| Articolo 88. Numerazione civica..... | 72 |

Capo III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

| | |
|---|----|
| Articolo 89. Aree verdi..... | 72 |
| Articolo 90. Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale..... | 72 |
| Articolo 91. Orti urbani..... | 72 |
| Articolo 92. Parchi e percorsi in territorio rurale..... | 72 |
| Articolo 93. Tutela del suolo e del sottosuolo..... | 73 |

Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche

| | |
|--|----|
| Articolo 94. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO..... | 73 |
| Articolo 95. DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE..... | 73 |
| Articolo 96. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI..... | 73 |
| Articolo 97. DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA..... | 73 |
| Articolo 98. DISTRIBUZIONE DEL GAS..... | 73 |
| Articolo 99. RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI..... | 74 |
| Articolo 100. PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO..... | 74 |
| Articolo 101. TELECOMUNICAZIONI..... | 74 |

Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

| | |
|---|----|
| Articolo 102. PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI..... | 75 |
| Articolo 103. FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO..... | 75 |
| Articolo 104. ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI..... | 75 |
| Articolo 105. ALLINEAMENTI..... | 76 |
| Articolo 106. PIANO DEL COLORE..... | 76 |
| Articolo 107. COPERTURE DEGLI EDIFICI..... | 76 |
| Articolo 108. SPAZI SCOPERTI INTERNI AGLI EDIFICI..... | 76 |
| Articolo 109. ILLUMINAZIONE PUBBLICA..... | 77 |
| Articolo 110. GRIGLIE ED INTERCAPEDINI..... | 77 |
| Articolo 111. ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI..... | 78 |
| Articolo 112. SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI..... | 78 |
| Articolo 113. INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE, BACHECHE..... | 78 |
| Articolo 114. CARTELLONI PUBBLICITARI..... | 80 |
| Articolo 115. MURI DI CINTA..... | 81 |
| Articolo 116. BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI..... | 81 |
| Articolo 117. CIMITERI MONUMENTALI E STORICI..... | 82 |
| Articolo 118. PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI..... | 82 |

Capo VI Elementi costruttivi

| | |
|--|----|
| Articolo 119. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE..... | 82 |
| Articolo 120. SERRE BIOCLIMATICHE..... | 83 |
| Articolo 121. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI..... | 83 |
| Articolo 122. COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI..... | 83 |
| Articolo 123. STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI..... | 83 |
| Articolo 124. CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE..... | 84 |
| Articolo 125. INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE..... | 84 |
| Articolo 126. RECINZIONI..... | 84 |
| Articolo 127. MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI..... | 84 |
| Articolo 128. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA..... | 85 |
| Articolo 129. PISCINE..... | 85 |
| Articolo 130. ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI..... | 86 |

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

| | |
|---|--|
| Articolo 131. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE | |
|---|--|

| | |
|---|-----------|
| TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO e DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI..... | 86 |
| Articolo 132. SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI..... | 86 |
| TITOLO V -NORME TRANSITORIE | |
| Articolo 133. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO..... | 86 |
| Articolo 134. DISPOSIZIONI TRANSITORIE..... | 86 |
| Articolo 135. ENTRATA IN VIGORE..... | 87 |

PREMESSA

Il presente **Regolamento Edilizio** è stato redatto secondo lo schema approvato Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016, recepito con Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 850. Detto schema, in attuazione dell'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ha stabilito i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati. Esso si articola in due parti:

- a) nella **Prima Parte**, denominata “Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia” è richiamata la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
- b) nella **Seconda Parte**, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.

In particolare, la Prima Parte comprende gli Allegati A, B della DGR 850/2018, come di seguito specificati:

- **ALLEGATO A:** Quadro delle definizioni uniformi;

- **ALLEGATO B:** Ricognizione delle disposizioni statali e regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;

Pertanto, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, la prima parte contiene il richiamo alla disciplina nazionale e regionale relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente, senza la necessità di un atto di recepimento nel regolamento edilizio:

- a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
 - e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
 - e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
 - e.3. alle servitù militari;
 - e.4. agli accessi stradali;
 - e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; e.6. ai siti contaminati;
- f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico-culturale e territoriale;
- g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

La **Seconda Parte** del Regolamento Edilizio Tipo, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie

realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie.

Nello specifico, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio Tipo, sono stati osservati i seguenti principi generali:

- a) *semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;*
- b) *perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;*
- c) *incremento della sostenibilità ambientale e energetica;*
- d) *armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;*
- e) *applicazione della Progettazione Universale per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";*
- f) *incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;*
- g) *incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, come stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 e in seguito confermato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del Pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030;*
- h) *garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.*

ALLEGATO A - QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

| VOCI | ACRONIMO | DESCRIZIONE |
|---|-----------------|--|
| 1 - Superficie territoriale | ST | Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. |
| 2 - Superficie fondiaria | SF | Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. |
| 3 - Indice di edificabilità territoriale | IT | Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente. |
| 4 - Indice di edificabilità fondiaria | IF | Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente. |
| 5 - Carico urbanistico | CU | Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso. |
| 6 - Dotazioni Territoriali | DT | Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. |
| 7 - Sedime | | Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza. |
| 8 - Superficie coperta | SC | Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. |
| 9 - Superficie permeabile | SP | Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. |
| 10 - Indice di permeabilità | IPT/IPF | Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). |
| 11 - Indice di copertura | IC | Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. |
| 12 - Superficie totale | ST | Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio. |
| 13 - Superficie lorda | SL | Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie. |
| 14 - Superficie utile | SU | Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. |

| | | |
|--|--------------|--|
| 15 - Superficie accessoria | SA | <p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.</p> <p>La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. |
| 16 - Superficie complessiva | SComp | Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC=SU+60\% SA$). |
| 17 - Superficie calpestabile | | Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. |
| 18 - Sagoma | | Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. |
| 19 - Volume totale o Volumetria complessiva | | Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. |
| 20 - Piano fuori terra | | Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pario superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio. |
| 21 - Piano seminterrato | | Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio. |
| 22 - Piano interrato | | Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio. |
| 23 - Sottotetto | | Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante. |
| 24 - Soppalco | | Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. |
| 25 - Numero dei piani | | E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). |
| 26 - Altezza lorda | | Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura. |
| 27 - Altezza del fronte | | <p>L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture |

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| | | perimetrali, per le coperture piane. |
| 28 - Altezza dell'edificio | | Altezza massima tra quella dei vari fronti. |
| 29 - Altezza utile | | Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. |
| 30 - Distanze | | Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. |
| 31 - Volume tecnico | | Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). |
| 32 - Edificio | | Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. |
| 33 - Edificio Unifamiliare | | Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. |
| 34 - Pertinenza | | Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria. |
| 35 - Balcone | | Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. |
| 36 - Ballatoio | | Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. |
| 37 - Loggia/Loggiato | | Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. |
| 38 - Pensilina | | Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. |
| 39 - Portico/Porticato | | Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio. |
| 40 - Terrazza | | Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. |
| 41 - Tettoia | | Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. |
| 42 - Veranda | | Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. |

ALLEGATO B - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI
E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA (disposizioni nazionali e regionali)

| | | |
|-----------|---|--|
| A. | DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ | |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) | |
| | Legge regionale Abruzzo del 12 aprile 1983 N. 83 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) | |
| | A.1 Edilizia residenziale | |
| | | Legge regionale Abruzzo del 19 agosto 2009 n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) |
| | | Legge regionale Abruzzo del 26 aprile 2004 n. 15 (art. 85 – recupero dei sottotetti) |
| | A.2 Edilizia non residenziale | |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) |
| | A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) |
| | A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 EdiliziaPubblica) |
| B. | REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA | |
| | B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini | |
| | | DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967). |
| | | CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 |
| | | D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. |
| | | LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies |
| | | LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) |
| | B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) | |
| | B.2.1 Fasce di rispetto stradali | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 |
| | | DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) |
| | | DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. |
| | B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) | |

| | |
|--|--|
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 |
| | B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi |
| | REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 |
| | B.2.4 Rispetto cimiteriale |
| | REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 |
| | DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 |
| | B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche) |
| | REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f) |
| | B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 |
| | B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori |
| | DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4 |
| | B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici |
| | LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) |

| | |
|--|--|
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381</p> <p>(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)</p> |
| | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003</p> <p>(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)</p> |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)</p> |
| | <p>DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)</p> |
| | <p>Legge regionale Abruzzo del 13 dicembre 2004 n. 45 e successive integrazioni con L.R. n. 11 del 3.3.2005</p> <p>(Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)</p> |
| | <p>B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti</p> |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)</p> <p>(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).</p> |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008</p> <p>(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)</p> |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008</p> <p>(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)</p> |
| | <p>B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo</p> |
| | <p>REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55</p> |
| | <p>B.3 Servitù militare</p> |
| | <p>DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)</p> |

| | |
|--|---|
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>) |
| | DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.) |
| B.4 Accessi stradali | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 |
| | DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) |
| B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). |
| | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) |
| B.6 Siti contaminate | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati" |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) |
| C. | VINCOLI E TUTELE |
| | C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I |
| | C.2 Beni paesaggistici |
| | DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) |

| | |
|-----------|--|
| | DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) |
| | C.3 Vincolo idrogeologico |
| | REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) |
| | REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 |
| | C.4 Vincolo idraulico |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 |
| | REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 |
| | REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) |
| | C.5 Aree naturali protette |
| | LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) |
| | C.6 Siti della Rete Natura 2000 |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) |
| | C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda |
| D. | NORMATIVA TECNICA |
| | D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione) |

| | | |
|--|--|---|
| | | REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII |
| | | D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica |
| | | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (<i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i>) Allegato A (<i>classificazione sismica dei comuni italiani</i>) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) |
| | | CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985 |
| | | D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Il D.M. 14/01/2008 e la Circolare 02/02/2009 N. 617 - "<i>Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni</i>"; • La L. 64/74 e L. 1086/71; • L' O.P.C.M. n. 3274/2003 (<i>Individuazione delle zone sismiche, ai sensi dell'art. 93, 1g</i>) del D.L. 112/1998); • La D.G.R. n. 438 del 29/03/2005 - "<i>Indirizzi generali e disposizioni di attuazione dell'OPCM 3274 del 20/03/2003</i>"; • La L.R. 138/96 (<i>fino al 15/03/2016</i>); • La L.R. 11/08/2011, n. 28 e ss.mm.ii. - "<i>Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche</i>"; • Il "<i>Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28</i>" approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05/08/2015 n. 3/REG e pubblicato sul BURA n. 30 del 19/08/2015; • La D.G.R. n. 89 del 16/02/2016 - "<i>Attuazione L.R. n. 28 del 11/08/2011 e Regolamento n. 3/2015: Approvazione modulistica unificata per istanza e relazione sintetica</i>". |

| | | |
|--|------------|---|
| | | |
| | | <p>Legge regionale Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)</p> <p>Tabella A:</p> <p>Tabella B: https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/genio-civile/autorizzazione-sismica/TAB_B_NON_Soggette.pdf</p> |
| | D.4 | Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III |
| | | LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 |
| | | LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo |
| | | DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) |
| | | CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) |
| | D.5 | Sicurezza degli impianti |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) |
| | | Legge regionale Abruzzo 3 novembre 1987, n. 71 (Disciplina per la installazione degli impianti elettrici ed elettronici), in particolare artt. 6 e 8 |
| | D.6 | Prevenzione degli incendi e degli infortuni |

| | |
|--|--|
| | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)</p> |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)</p> |
| | <p>DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)</p> |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)</p> |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)</p> |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).</p> |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)</p> |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)</p> |
| | <p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)</p> |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)</p> |
| | <p>D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto</p> |
| | <p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256</p> |
| | <p>DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)</p> |
| | <p>D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici</p> |
| | <p>DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)</p> |
| | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)</p> |

| | |
|--|--|
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) |
| | Legge regionale Abruzzo 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici) |
| D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici | |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) |
| | LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4 |
| | Legge regionale Abruzzo 17 luglio 2007, n. 23 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo) |
| D.10 Produzione di materiali da scavo | |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) |
| | DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7. |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) |
| | Legge regionale Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. |
| D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) |
| | |

| | |
|-----------|--|
| | D.12 Prevenzione inquinamento luminoso |
| | Legge regionale Abruzzo 3 marzo 2005, n. 12 e smi. (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico) |
| E. | REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI |
| | E.1 Strutture commerciali |
| | Legge regionale Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) |
| | Legge regionale Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco) |
| | E.2 Strutture ricettive |
| | Legge regionale Abruzzo 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) |
| | Legge regionale Abruzzo 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) |
| | E.3 Strutture per l'agriturismo |
| | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 |
| | LEGGE regionale Abruzzo 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo) |
| | E.4 Impianti di distribuzione del carburante |
| | LEGGE regionale Abruzzo 16 ottobre 2009, n. 20 - Modifiche alla L.R. 16 febbraio 2005, n. 10 (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti) |
| | E.5 Sale cinematografiche |
| | E.6 Scuole e servizi educativi |
| | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) |
| | CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) |
| | E.7 Associazioni di promozione sociale |
| | Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" - Art. 32. (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali) |
| | E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande |
| | DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30. |
| | REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile</p> <p>2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")</p> |
| E.9 Impianti sportive | |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005</p> |
| | <p>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)</p> |
| | <p>DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003</p> <p>N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)</p> |
| E.10 Strutture Termali | |
| E.11 Strutture Sanitarie | |
| | <p>DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)</p> |
| | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997</p> <p>(Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)</p> |
| | <p>Legge regionale Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private)</p> |
| E.12 Strutture veterinarie | |
| | <p>Legge regionale Abruzzo 18dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione)</p> |
| | <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/07/2007 N° 750 "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private"</p> |
| | |

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Titolo I - Capo I – SUE, SUAP e organismi tecnici consultivi

Articolo 1. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

1. Lo SUE è istituito ai sensi dell'art.5 del DPR n.380/2001 e s.m. e svolge i compiti da esso previsti, anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche, sia per l'accettazione delle pratiche edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, sia per la relativa gestione e istruttoria.
2. Lo Sportello Unico per l'Edilizia cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto di istanza.

Articolo 2. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

1. Per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Dlgs. n.59/2010, ovvero per qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale, nonché per gli insediamenti onlus, si applicano le procedure previste dalla legislazione in materia di SUAP (DPR n.160/2010e s.m. e i.).
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, di norma, su supporto informatico.
3. L'attivazione dei procedimenti complessi e la richiesta di pareri preliminari di conformità, sono gestiti dal SUAP normalmente mediante lo strumento della conferenza dei servizi.
4. Il SUAP fornisce informazioni e modulistica nell'ambito dello Sportello Unico per le Imprese e attraverso le pagine Web dedicate presenti nel sito internet del Comune Pescara.

Articolo 3. OSSERVATORIO URBANO PERMANENTE DELL'EDILIZIA STORICA

1. Ha il compito di diffondere informazioni sul centro storico, di fornire servizi a sostegno della pianificazione urbana e in generale di contribuire ad ottimizzare la gestione operativa degli interventi.
2. Si rimanda alla apposita deliberazione comunale che ne disciplinerà il funzionamento e la composizione.

Articolo 4. INTERVENTI URBANISTICO EDILIZI

1. Ai fini del presente regolamento edilizio, valgono le definizioni degli interventi urbanistico edilizi operate dall'art. 3 del DPR n.380/2001 e s.m.i.

Articolo 5. DISPOSIZIONI GENERALI

1. I procedimenti che consentono gli interventi urbanistico edilizi sono disciplinati dal DPR n.380/2001 e s.m. e i., dal Dlgs 20 novembre 2016, n.222 e dal presente regolamento, ferma restando l'osservanza di ogni altra disposizione statale o regionale in materia che dovesse subentrare e adeguerà automaticamente le presenti disposizioni, a far tempo dalla loro entrata in vigore.
2. La domanda di permesso di costruire (PDC), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e la comunicazione di inizio lavori (CIL) sono

presentate dal proprietario o da chi ne abbia titolo allo sportello unico per l'edilizia e devono essere predisposte secondo i relativi moduli unificati e standardizzati e devono contenere in allegato tutti i documenti in essi specificati e gli ulteriori dati che devono essere specificati a livello comunale.

3. I documenti allegati devono in particolare rispondere ai seguenti requisiti essenziali:

- fornire un'efficiente illustrazione delle opere previste e del loro inserimento nel contesto, con particolare riferimento ai valori paesaggistici e ambientali;
- fornire la rappresentazione puntuale delle costruzioni limitrofe e delle relative aperture finestrate, con specificazione grafica ed in scala delle distanze intercorrenti tra tali costruzioni e aperture e la costruzione oggetto di intervento, nonché fornire chiara rappresentazione delle distanze dal confine;
- dare dimostrazione del rispetto delle norme applicabili all'intervento.

4. Nel caso di presentazione in forma cartacea, tutta la documentazione annessa, ivi compresi gli elaborati grafici, deve essere fornita anche su supporto digitale, la cui conformità al cartaceo è asseverata dal progettista abilitato.

5. La formazione dei titoli abilitativi avviene con le modalità stabilite dal DPR n. 380/2001 ed è in ogni caso subordinata all'acquisizione degli eventuali atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DPR n. 380/2001.

6. Durante le giornate di ricevimento del pubblico, come indicate sul sito istituzionale, sarà possibile ricevere informazioni e consulenze da parte dei tecnici istruttori.

Articolo 6. ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

1. Come indicato nell'art. 6, comma 1, lett. a), a-bis), b), c), d), e), e-ter), e-quater), e-quinqies) del D.P.R. 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:

“a) interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. a);

a-bis) interventi di installazione delle pompe di calore aria/aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;

b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

e-ter) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinqies) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.”

2. Dal 23 aprile 2018 è in vigore il DM 02/03/2018 (pubblicato sulla GU n. 81 del 07/04/2018), che contiene il glossario delle opere di edilizia libera, in attuazione dal Decreto Scia 2 (D.lgs. 222/2016) ed elenca in modo puntuale gli interventi che non richiedono alcuna autorizzazione del Comune per essere intrapresi.
3. Gli interventi edilizi liberalizzati devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull'attività edilizia (ad

esempio norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ecc.).

4. Sul sito internet è disponibile un modello che può essere facoltativamente presentato e che consente di verificare puntualmente se l'intervento da realizzare ricade nelle attività di edilizia libera e se rispetta tutte le prescrizioni.

Articolo 7. CIL - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA CON COMUNICAZIONE

1. Come indicato nell'art. 6, comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 380/2001 sono soggette a comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale le seguenti opere:

"e-bis) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni".

2. Gli interventi edilizi liberalizzati devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull'attività edilizia (ad esempio norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ecc.).
3. La comunicazione di tali interventi viene comunicata da parte del proprietario dell'immobile utilizzando il Modello Comunicazione Inizio Lavori (CIL) approvato con DGR n. 333 del 26/06/2017, che costituisce parte integrante del presente RET, integrando con i dati che eventualmente devono essere specificati a livello locale.
4. La modulistica e le altre informazioni necessarie sono disponibili sul sito internet del SUE.

Articolo 8. CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (senza interessamento delle parti strutturali)

1. Come indicato nell'art. 6-bis del DPR n. 380/2001 sono soggetti a CILA tutti gli interventi edilizi che non sono compresi nell'attività edilizia libera (art. 6), nel permesso di costruire (art. 10) e nella Segnalazione certificata di inizio attività (art. 22).
2. A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni interventi soggetti a CILA:
 - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non riguardano parti strutturali ("leggeri");
 - eliminazione di barriere architettoniche "pesanti" con la realizzazione di rampe o ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
3. Gli interventi edilizi devono rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull'attività edilizia (ad esempio norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ecc.).
4. L'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari sono a cura dell'interessato, ovvero possono essere richiesti allo Sportello unico Sue (art. 23 bis DPR 380/01) contestualmente alla presentazione della comunicazione. In tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo la comunicazione, da parte dello Sportello unico, dell'acquisizione degli atti di assenso.
5. La CILA non può mai essere presentata come variante ad un intervento soggetto a titolo edilizio.
6. E' possibile presentare la CILA online con invio tramite Pec o in forma cartacea.
7. Il mancato invio della Comunicazione di inizio lavori (CILA), determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 1000 euro, ridotta di 2/3, quindi pari a 333 euro, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è già in corso di esecuzione.

8. Nel caso in cui le opere realizzate non rientrino negli interventi subordinati a CILA e/o contrastino con la normativa urbanistica verranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV del DPR 380/2001 in materia di vigilanza e controllo sull'attività edilizia (demolizione, sanzione pecuniaria, ecc.).
9. La comunicazione di tali interventi viene trasmessa da parte del proprietario dell'immobile e di un tecnico asseverante utilizzando il Modello Comunicazione Inizio Lavori (CILA) approvato con DGR n. 333 del 26/06/2017, che costituisce parte integrante del presente RET, integrato con i dati che devono essere specificati a livello locale.
10. La modulistica e le altre informazioni necessarie sono disponibili sul sito internet del SUE.
11. Gli elaborati grafici di progetto devono riportare l'indicazione dell'oggetto e dell'ubicazione dell'intervento, la scala dei disegni, la data di redazione, il nome e la firma di chi richiede il permesso di costruire, nonché il nome e la firma del progettista con apposizione del timbro di iscrizione al relativo albo/ordine/collegio.
12. Negli elaborati dovranno essere rappresentati tutte le parti dell'edificio e/o dell'immobile oggetto di intervento, ossia tutte le piante, le sezioni ed i prospetti, con indicazione per ogni spazio, vano e locale, delle relative utilizzazioni o destinazioni d'uso, esistenti e/o di progetto. Ogni pianta e sezione deve essere quotata, con obbligo di evidenziare chiaramente, nel caso in cui ci si avvalga delle deroghe consentite dall'art.14, commi 6 e 7, del Dlgs n.102/2014 e s.m., le diversificazioni degli spessori in incremento.
13. Nel caso di progetti che prevedano il rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche per quanto previsto dal presente regolamento, i relativi elaborati dovranno esemplificare chiaramente le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici che si intendono adottare per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità dei locali, i percorsi di accesso, nonché la possibilità di fruire dei servizi igienici, compresi gli antibagni e relativi ambienti di disimpegno in relazione alle dimensioni, da parte di persone diversamente abili.

Articolo 9. SCIA - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, (con interessamento delle parti strutturali)

1. Come indicato nell'art. 22 del DPR n. 380/2001 sono soggetti a SCIA i seguenti interventi edilizi:
 - Gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali;
 - Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali;
 - Gli interventi di ristrutturazione edilizia
 - Sanatorie di interventi ex art. 37 del DPR 380/01 e smi
2. La Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione (Scia) asseverata da un tecnico abilitato.

La Scia è un titolo edilizio, al pari del Permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nella Scia, in particolare, la legge delega la verifica di tutti i requisiti necessari al privato che, con il supporto del tecnico di fiducia, attesta e autocertifica l'esistenza dei presupposti per la realizzazione dell'intervento.
3. Nel caso in cui sia necessario acquisire, in via preliminare, pareri o atti di assenso di altri uffici o di altre amministrazioni il cittadino può richiedere, contestualmente alla presentazione della Scia, che gli stessi siano acquisiti direttamente dall'Amministrazione comunale (Sportello SUE); in tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ricevuto, da parte dello Sportello SUE, la comunicazione dell'avvenuta acquisizione dei predetti atti di assenso.

4. La Scia può essere presentata per alcune ipotesi di trasformazione edilizia degli immobili esistenti che non incidono in modo rilevante sul territorio, ad esempio per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo che riguardano anche parti strutturali degli edifici, ovvero per gli interventi di ristrutturazione edilizia "leggera" (come definiti dall'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001), oppure per la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non configurano variazioni essenziali (art. 22 commi 2 e 2-bis del DPR 380/2001).
5. La scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).
6. E' possibile presentare la Scia con invio tramite Pec o in forma cartacea.
7. L'attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione della pratica. Nel caso in cui la Scia sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, l'attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale (Sportello Sue) dell'avvenuta acquisizione dei predetti atti.
8. Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della Scia, l'Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell'attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l'adeguamento alla normativa vigente.
9. In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste dal titolo IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni) del DPR 380/2001.
10. La segnalazione di tali interventi viene trasmessa da parte del proprietario dell'immobile e di un tecnico asseverante utilizzando il Modello Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA B1) approvato con DGR n. 333 del 26/06/2017, che costituisce parte integrante del presente RET, integrato con i dati che devono essere specificati a livello locale.
11. La modulistica e le altre informazioni necessarie sono disponibili sul sito internet del SUE.
12. Gli elaborati grafici di progetto devono riportare l'indicazione dell'oggetto e dell'ubicazione dell'intervento, la scala dei disegni, la data di redazione, il nome e la firma di chi richiede il permesso di costruire, nonché il nome e la firma del progettista con apposizione del timbro di iscrizione al relativo albo/ordine/collegio.
13. Negli elaborati dovranno essere rappresentati tutte le parti dell'edificio e/o dell'immobile oggetto di intervento, ossia tutte le piante, le sezioni ed i prospetti, con indicazione per ogni spazio, vano e locale, delle relative utilizzazioni o destinazioni d'uso, esistenti e/o di progetto. Ogni pianta e sezione deve essere quotata, con obbligo di evidenziare chiaramente, nel caso in cui ci si avvalga delle deroghe consentite dall'art.14, commi 6 e 7, del Dlgs n.102/2014 e s.m., le diversificazioni degli spessori in incremento. Nel caso di opere murarie di contenimento dovrà essere rappresentato il relativo prospetto d'insieme opportunamente quotato. Per le opere in sanatoria rappresentare lo stato autorizzato con la sovrapposizione in rosso dello stato da sanare.
14. Nel caso di progetti che prevedano il rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche per quanto previsto dal presente regolamento, i relativi elaborati dovranno esemplificare chiaramente le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici che si intendono adottare per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità dei locali, i percorsi di accesso, nonché la possibilità di fruire dei servizi igienici, compresi gli antibagni e relativi ambienti di disimpegno in relazione alle dimensioni, da parte di persone diversamente abili.

1. Alcuni interventi edilizi di rilevante consistenza possono essere realizzati con Scia alternativa al permesso, come previsto dall'art. 23 del DPR 380/2001.
2. La Scia alternativa al permesso può essere presentata per:
 - interventi di ristrutturazione "pesante", che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che cambiano la destinazione d'uso degli immobili situati nelle zone omogenee A, o modifiche della sagoma degli immobili soggetti a vincoli di cui al D.Lgs 42/2004;
 - interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, tra cui rientrano gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani di ricognizione di quelli vigenti;
 - interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planivolumetriche;
 - interventi realizzati in applicazione della L.R 16/2009 e successive modificazioni e integrazioni (Piano casa).
3. La Scia alternativa può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc).
4. E' possibile presentare la Scia alternativa online, con invio tramite Pec o in forma cartacea.
5. L'attività edilizia non può essere iniziata prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della presentazione della pratica. Nel caso in cui la Scia sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, l'attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale (Sportello Sue) dell'avvenuta acquisizione dei predetti atti.

Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della Scia, l'Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell'attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l'adeguamento alla normativa vigente.
6. In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia alternativa verranno applicate le sanzioni previste dal DPR 380/2001 Titolo IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), in particolare quelle previste per le opere realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire.
7. La segnalazione di tali interventi viene trasmessa da parte del proprietario dell'immobile e di un tecnico asseverante utilizzando il Modello Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire (SCIA B2) approvato con DGR n. 333 del 26/06/2017, che costituisce parte integrante del presente RET, integrato con i dati che devono essere specificati a livello locale.
8. La modulistica e le altre informazioni necessarie sono disponibili sul sito internet del SUE.
9. Gli elaborati grafici di progetto devono riportare l'indicazione dell'oggetto e dell'ubicazione dell'intervento, la scala dei disegni, la data di redazione, il nome e la firma di chi richiede il permesso di costruire, nonché il nome e la firma del progettista con apposizione del timbro di iscrizione al relativo albo/ordine/collegio.
10. Negli elaborati dovranno essere rappresentati tutte le parti dell'edificio e/o dell'immobile oggetto di intervento, ossia tutte le piante, le sezioni ed i prospetti, con indicazione per ogni spazio, vano e locale, delle relative utilizzazioni o destinazioni d'uso, esistenti e/o di progetto. Ogni pianta e sezione deve essere quotata, con obbligo di evidenziare chiaramente, nel caso in cui ci si avvalga delle deroghe consentite dall'art.14, commi 6 e 7, del Dlgs n.102/2014 e s.m., le diversificazioni degli spessori in incremento. Nel caso di opere murarie di contenimento dovrà essere rappresentato il relativo prospetto d'insieme opportunamente quotato.
11. Nel caso di progetti che prevedano il rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche per quanto previsto dal presente regolamento, i relativi elaborati dovranno esemplificare chiaramente le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici che si intendono

adottare per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità dei locali, i percorsi di accesso, nonché la possibilità di fruire dei servizi igienici, compresi gli antibagni e relativi ambienti di disimpegno in relazione alle dimensioni, da parte di persone diversamente abili.

Articolo 11. RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo, emesso dal Comune, che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio. Secondo il Testo unico sull'edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380) il permesso di costruire è necessario per gli interventi di nuova costruzione
2. Sono da considerarsi tali:
 - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
 - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (v. art. 87 e segg. del D.lgs. 259/2003);
 - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
 - gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
 - gli interventi di ristrutturazione urbanistica, che sono destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante) che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso o modificazione della sagoma degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42. Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Scia (Scia alternativa al permesso di costruire).
3. Il permesso di costruire viene rilasciato se l'intervento è conforme alla vigente disciplina urbanistico edilizia e a tutta la restante normativa di settore avente incidenza con l'attività edilizia (normativa di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, efficienza energetica, ecc).

Dopo l'acquisizione dei pareri degli Enti o dei Settori comunali competenti, il permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente responsabile. L'avviso di rilascio è notificato al richiedente.

Il ritiro del permesso deve avvenire, a cura degli interessati, entro 120 giorni dalla data di notifica dell'avviso di rilascio. Il permesso non ritirato nei termini decade.

4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento esegue l'istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, formulando una proposta di provvedimento. Il termine dell'istruttoria può essere raddoppiato per progetti particolarmente complessi su motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Il permesso è rilasciato dal dirigente entro 30 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento, dopo l'avvenuto pagamento degli oneri concessori, se dovuti.
5. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni complessivi per l'adozione del provvedimento conclusivo, la domanda si intende accolta (c.d. silenzio-assenso).
6. Se l'immobile è interessato da vincoli ambientali, paesaggistici o culturali il procedimento viene concluso con l'adozione di un provvedimento espresso; se sussiste parere negativo dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, viene comunicato al richiedente il diniego della domanda
7. Il termine per l'istruttoria è interrotto entro 30 giorni se viene effettuata, dal responsabile del procedimento, la richiesta di documenti ad integrazione della documentazione presentata e ricomincia a decorrere per intero dalla data di invio della documentazione. Lo stesso termine può essere sospeso nel caso in cui il responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario.
8. Il procedimento e i tempi di rilascio sono disciplinati dall'art. 20 del DPR 380/2001.
9. La domanda di Permesso di Costruire viene trasmessa da parte del proprietario dell'immobile e di un tecnico asseverante utilizzando il Modello Permesso di Costruire (PdC) approvato con DGR n. 577 del 11/10/2017, che costituisce parte integrante del presente RET, integrato con i dati che devono essere specificati a livello locale.
10. Qualora, con riferimento ai singoli campi del modulo e della documentazione a livello locale e in relazione al caso di specie, si ritenga di poter operare una scelta negativa, nel senso di attestare così la non sussistenza della necessità di un parere, nulla osta o autorizzazione, soprattutto con riguardo ai vincoli eventualmente sussistenti, come pure la non necessità di una specifica documentazione progettuale, ciò dovrà essere congruamente motivato dal progettista nella relazione tecnica.
11. Il generico richiamo al dovuto rispetto alle normative tutte aventi incidenza con l'attività edilizia, quale riportato nei moduli, non esime il progettista, anche con riguardo al regolamento edilizio, dall'esplicare nella relazione tecnica quegli aspetti che, risultando particolari in relazione al caso di specie, possono essere verificati solo laddove esplicitamente descritti.
12. La richiesta dovrà risultare integrata, unitamente ad ogni altra informazione che, in quanto richiesta, avesse attinenza al caso di specie, con le seguenti specifiche:
 - a) se il richiedente non è proprietario dell'immobile oggetto di intervento, la richiesta deve precisare le generalità complete del proprietario e l'indicazione del relativo domicilio, nonché essere integrata dal suo assenso debitamente sottoscritto, allegando la fotocopia di documento di identità in corso di validità. Le richieste di permesso presentate da persone giuridiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da documentazione comprovante detta qualità;
 - b) elezione, da parte del richiedente, del domicilio presso il progettista, in quanto dotato di indirizzo di posta elettronica certificata, al solo fine di indirizzare ogni comunicazione relativa alla pratica, ovvero elezione di un qualunque altro domicilio, sempre ed esclusivamente per la medesima finalità, purché dotato di indirizzo di posta elettronica certificata;
13. Ogni variazione concernente i soggetti sopra indicati deve essere tempestivamente comunicata allo SUE.

Articolo 12. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E PRECISAZIONI IN ORDINE AGLI ALLEGATI PROGETTUALI

1. La documentazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire è costituita unicamente da quella indicata nella modulistica unificata per la presentazione della richiesta di permesso di costruire e da quella presente sul sito internet.
2. Nella relazione tecnica dovrà essere esplicitata la ritenuta fattibilità dell'intervento con riferimento al PRG, vigente e/o adottato, agli altri piani di livello territoriale, al presente regolamento e alle normative di dovuto riferimento.
3. Gli elaborati grafici di progetto, da presentarsi in tre copie, devono riportare l'indicazione dell'oggetto e dell'ubicazione dell'intervento, la scala dei disegni, la data di redazione, il nome e la firma di chi richiede il permesso di costruire, nonché il nome e la firma del progettista con apposizione del timbro di iscrizione al relativo albo/ordine/collegio.
4. Negli elaborati dovranno essere rappresentati tutte le parti dell'edificio e/o dell'immobile oggetto di intervento, ossia tutte le piante, le sezioni ed i prospetti, con indicazione per ogni spazio, vano e locale, delle relative utilizzazioni o destinazioni d'uso, esistenti e/o di progetto. Ogni pianta e sezione deve essere quotata, con obbligo di evidenziare chiaramente, nel caso in cui ci si avvalga delle deroghe consentite dall'art.14, commi 6 e 7, del Dlgs n.102/2014 e s.m., le diversificazioni degli spessori in incremento. Nel caso di opere murarie di contenimento dovrà essere rappresentato il relativo prospetto d'insieme opportunamente quotato.
5. Gli eventuali 'locali tecnici' dovranno recare l'indicazione dell'esatta funzione svolta nell'ambito dell'edificio. La loro effettiva necessità, in relazione alle caratteristiche dell'impianto e della destinazione d'uso dell'unità immobiliare, dovrà essere congruamente giustificata nella relazione tecnica.
6. Nel caso di progetti che prevedano il rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche per quanto previsto dal presente regolamento, i relativi elaborati dovranno esemplificare chiaramente le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici che si intendono adottare per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità dei locali, i percorsi di accesso, nonché la possibilità di fruire dei servizi igienici, compresi gli antibagni e relativi ambienti di disimpegno in relazione alle dimensioni, da parte di persone diversamente abili.
7. In caso di contrasto fra le dimensioni rappresentate graficamente e quelle scritte, prevalgono queste ultime.
8. Alla domanda devono essere allegati, pena l'inammissibilità della stessa, gli elaborati tecnici in 3 copie ed i documenti di seguito specificati, salvo prescrizioni del P.R.G. e di P.P. per particolari zone:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal richiedente, attestante che l'area interessata non sia stata già asservita da precedenti concessioni e licenze edilizie e che non presenti servitù di inedificabilità;
 - b) estratti del P.R.G. e dell'eventuale Piano Urbanistico Attuativo, con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
 - c) documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000/1:1000 e da certificato catastale. Tali documenti devono contenere gli elementi necessari ad identificare tutte le particelle oggetto dell'intervento, la relativa superficie e proprietà;
 - d) planimetria dell'area di intervento per nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, in scala non inferiore a 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche e altimetriche del terreno (riferite alla quota stradale), di tutti i fabbricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti; per gli interventi sull'esistente è inoltre richiesto rilievo quotato delle parti di immobile con le piante dei vari piani interessati dalle opere stesse, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, dei prospetti, di almeno due sezioni significative e delle reti dei servizi esistenti: planimetria catastale in scala 1:1000/1:500 con rappresentazione del perimetro del lotto interessato dall'intervento, della sagoma di massimo ingombro dell'opera da realizzare con indicazione delle distanze dai confini di proprietà, nonché con l'individuazione delle eventuali aree di cessione;
 - e) elaborati grafici di progetto comprendenti:

- planimetria catastale in scala 1:1000/1:2000 con il corretto inserimento della sagoma del fabbricato e del relativo lotto di pertinenza con indicazione dei distacchi dai confini;
 - planimetria in scala 1:200 con individuazione delle soluzioni progettuali dell'area di intervento, nella quale sia rappresentata l'opera progettata nelle sue dimensioni, quote generali relative alle distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi. Dovranno essere indicati i parcheggi, le alberature e il verde, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti fra l'opera e l'area circostante, sia essa pubblica che privata;
 - piante quotate in scala 1:100 di tutti i piani dell'opera, con l'indicazione della superficie utile netta e delle destinazioni d'uso sui singoli locali;
 - prospetti in scala 1:100 dell'opera ed almeno due sezioni significative;
 - per interventi sull'esistente, piante, almeno due sezioni, prospetti, in scala 1:100, indicanti, con adeguati grafismi o campiture, le demolizioni le parti di nuova costruzione e le parti da sostituire o da consolidare;
 - planimetria ed eventuali prospetti o sezioni in scala 1:200 per indicare:
 - tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e le caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento;
 - eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere;
 - impianti tecnologici esterni (centrali di trattamento aria, gruppi refrigeratori d'acqua, torri evaporative, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza sonora di tutte le apparecchiature e della pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici circostanti;
 - posizionamento in pianta della centrale termica e relativi locali accessori;
 - particolari costruttivi e ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimento dei prodotti della combustione nel rispetto delle norme vigenti;
- f) relazione tecnica che illustri l'intervento proposto, la rispondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate nel R.E. e alle norme di attuazione del P.R.G. e dei piani attuativi. Nella relazione il progettista deve asseverare il rispetto di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.
- g) Documentazione fotografica
- h) Per interventi in zona agricola su edifici funzionali all'esercizio dell'attività agricola è altresì richiesta la seguente documentazione:
- planimetria con esatta delimitazione e relativa superficie dell'azienda agricola;
 - relazione con descrizione del tipo di conduzione dell'azienda, della consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative destinazioni inerenti l'attività;
 - certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (in caso di concessione gratuita).

Articolo 13. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E ALL'INIZIO DEI RELATIVI LAVORI

1. Il rilascio del permesso di costruire, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione e in relazione al caso di specie, deve essere preceduto, a seconda del caso di specie, dai seguenti adempimenti:
 - a) presentazione, anche in formato PDF, dell'eventuale atto di sottomissione e/o asservimento, ovvero dell'atto di convenzione stipulato per atto pubblico in forma bilaterale nei casi in cui lo strumento urbanistico generale preveda il ricorso al permesso di costruire convenzionato, debitamente registrato e trascritto;
 - b) pagamento del contributo di costruzione, previsto dagli articoli 38 e 39 della L.R. n.16/2008 e s.m. e i., e prestazione di idonee garanzie, sotto forma di fidejussione bancaria o di polizza cauzionale rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata, in caso di rateizzazione a norma dell'articolo 38 della L.R. n.16/2008 e s. m. e i. e della L.R. 7 aprile 1995, n. 25 e s.m. e i., ovvero richiesta di esonero del relativo pagamento o della quota del contributo afferente al costo di costruzione nei modi, nei termini ed alle condizioni stabilite dall'articolo 39 della L.R. n.16/2008 e s.m. e i.;

- c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente di obbligo a consegnare al Comune copia autentica di ulteriori atti unilaterali, non oltre la comunicazione di inizio lavori
2. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire viene data notizia per estratto all'albo pretorio, con la specificazione delle opere da eseguire, del titolare e della località interessata.
 3. I sottoelencati atti unilaterali, comunque denominati e soggetti a trascrizione nei registri Immobiliari in favore del Comune, possono essere perfezionati e trascritti successivamente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, delle quali costituiscono condizioni di efficacia. Il concessionario è obbligato a consegnare al Comune copia autentica degli atti suddetti o originale della nota di trascrizione non oltre la comunicazione di inizio dei lavori. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è subordinato a dichiarazione sottoscritta dal richiedente di conoscenza ed assoggettamento alla procedura suddetta. Gli atti unilaterali (da redigere secondo gli schemi allegati) sono i seguenti:
 - vincolo a parcheggio ex legge urbanistica
 - cessione gratuita di aree per realizzazione di strade pubbliche etc.
 - impegno ex art. 7 della legge 28 gennaio 1977 n. 10
 - vincolo ex art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122
 - vincolo pertinenziale sulle mansarde
 - ulteriori atti unilaterali previsti dalla normativa urbanistica.

La procedura da seguirsi è quella stabilita per gli atti di vincolo dell'art. 60, comma 4 L.R. n. 18/1983.

Articolo 14. EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. L'efficacia temporale del permesso è disciplinata dall'art. 15 del DPR 380/2001.
2. Il permesso di costruire assume efficacia dalla data di rilascio dello stesso. All'Albo pretorio del Comune viene pubblicato l'avvenuto rilascio del provvedimento.
3. Tempestivamente viene notificato all'interessato l'avvenuto rilascio dello stesso. Il ritiro materiale presso lo Sportello Unico per l'edilizia equivale a notifica all'interessato.
4. Il ritiro del permesso di costruire da persona diversa dal titolare, è consentita solo a fronte della presentazione di specifica delega accompagnata da copia del documento di identità del delegante.

Articolo 15. VARIANTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Il titolare del permesso di costruire, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi può richiedere varianti al progetto approvato.
2. Le varianti sono soggette al rilascio del pertinente titolo abilitativo in relazione al tipo di intervento proposto con la variante. Il termine di efficacia del titolo presentato in variante, corrisponde a quello del titolo di riferimento.

Articolo 16. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' E TITOLO IN SANATORIA

1. La presentazione della richiesta di accertamento di conformità finalizzata al rilascio del titolo in sanatoria per interventi già soggetti a permesso di costruire, ovvero a SCIA alternativa al permesso di costruire è disciplinata dall'art.36 del DPR n.380/2001 e s.m. e i.
2. In ragione del disposto di cui all'articolo 37 del medesimo decreto, sono altresì soggetti a procedimento di accertamento di conformità sopra richiamato gli interventi, eseguiti in assenza di SCIA ordinaria o in sua difformità, che hanno per oggetto opere già soggette all'obbligo del contributo di costruzione.
3. Il richiedente l'accertamento di conformità dovrà produrre la documentazione e gli allegati richiamati dall'articolo 10 del presente regolamento. Si dovrà allegare, inoltre:
 - a) dichiarazione del proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il periodo di realizzazione delle opere abusive;
 - b) esauriente documentazione fotografica, firmata dal progettista, atta a rendere evidente lo stato delle opere realizzate;
4. Nel caso di opere eseguite in difformità a un titolo edilizio o in sua assenza e di previste opere necessarie a ricondurre alla conformità le suddette opere, e dunque con esclusione dei casi in cui per l'intervento, esso risultando non conforme, sia dovuta la demolizione, la documentazione da produrre, in relazione al caso di specie, è quella già prevista dal presente regolamento con riguardo alla domanda di rilascio di permesso di costruire. Tale documentazione dovrà essere integrata da:
 - elaborati grafici che evidenzino le sole opere già eseguite e di cui si chiede la sanatoria;
 - tavole di raffronto che evidenzino, con differenti colorazioni, le opere da sanare e quelle da realizzare in variante.

Articolo 17. MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

1. I mutamenti di destinazione d'uso sono disciplinati dagli artt. 3, 10, 22 e 23/ter del DPR 380 e smi e dall'art.27 delle NTA del PRG del Comune di Pescara.

Articolo 18. COORDINAMENTO TRA SUE E SUAP

1. Il coordinamento tra le strutture dello SUE e dello SUAP avviene avvalendosi della condivisione dei sistemi informatici e telematici in dotazione del Comune.

Titolo I - Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi

Articolo 19. ATTIVITA' ISTRUTTORIA IN AUTOTUTELA

1. L'esercizio dei poteri di autotutela nei riguardi dei titoli edilizi è svolto nel rispetto delle modalità e delle garanzie previste al Capo IV della L. 241/1990 e s.m.i.

Articolo 20. SILENZIO ASSENSO

1. L'avvenuta formazione del silenzio-assenso può essere dimostrata dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (da rendersi al pari delle altre dichiarazioni sostitutive). La dichiarazione sostitutiva, seppure resa in buona fede, può rivelarsi non veritiera e comportare così responsabilità anche penali in capo al privato, oltre alla perdita dei benefici ottenuti.
2. Il silenzio assenso non si applica, ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/2001 e s.m.i. nei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. Inoltre non si applica ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e s.m.i. ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità.

Articolo 21. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E SUO RILASCIO

1. Il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 indica, per ciascun immobile (o parte di esso) la destinazione di zona urbanistica o sottozona e gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di riferimento.
2. Nei casi di immobili ricadenti in più zone omogenee distinte nel P.R.G., può essere rilasciato un solo certificato di destinazione urbanistica.
3. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica, diretta al Dirigente, è redatta in due copie su apposito modello completo di planimetria e deve indicare tutti gli elementi utili per identificare l'immobile in oggetto.
4. A tale richiesta devono essere allegati un estratto di mappa ed un certificato catastale con identificazione delle particelle oggetto d'intervento, anche in copia, rilasciato in data non anteriore a sei mesi o accompagnati da autodichiarazione di aggiornamento.
5. Una copia della richiesta con la data di presentazione e il nominativo del responsabile del procedimento viene restituita al richiedente.
6. La richiesta stessa diventa parte integrante del certificato rilasciato e la correttezza degli elementi esposti condiziona la validità dello stesso.
7. Il certificato è rilasciato dal Dirigente entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici o della normativa vigente al momento del rilascio.
8. In caso di mancato rilascio nel termine suddetto, il certificato può essere sostituito da una autocertificazione dell'avente titolo redatta sulla base della attestazione di presentazione della richiesta di cui al precedente comma 4.

Articolo 22. PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Le modalità di proroga dei termini di inizio e fine lavori del permesso di costruire sono definite dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis del DPR n.380/2001 e s.m. e i.
2. La proroga è atto sfornito di propria autonomia che accede all'originario Permesso di Costruire ed opera semplicemente uno spostamento in avanti del suo termine finale di efficacia.

Articolo 23. RINNOVO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Il rinnovo del Permesso di Costruire differisce dalla proroga in quanto presuppone la sopravvenuta inefficacia dell'originario titolo abilitativo edilizio e costituisce, a tutti gli effetti, un nuovo permesso di costruire.
2. Nei casi di richiesta di rinnovo di permesso di costruire dovrà essere presentata istanza nella quale devono essere specificati, oltre alle generalità del richiedente, gli estremi del permesso di costruire (numero e data, titolare, oggetto e ubicazione, nonché numero della relativa pratica edilizia) cui il rinnovo si riferisce ed in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
 - a) relazione tecnico-illustrativa relativa allo stato di avanzamento dei lavori con descrizione dettagliata delle opere ancora da eseguire;
 - b) documentazione fotografica a colori d'insieme e di dettaglio, illustrativa dello stato di fatto, corredata da planimetria con l'indicazione dei punti di ripresa;
 - c) elaborati grafici corrispondenti a quelli allegati al titolo di cui si chiede il rinnovo con evidenziate le opere già realizzate e quelle che restano da eseguire.
3. La richiesta di rinnovo del permesso di costruire consegue la verifica all'attualità del contributo di costruzione dovuto alla data di presentazione dell'istanza, con possibilità di suo adeguamento.

Articolo 24. VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Nel caso in cui un soggetto diverso dall'intestatario del permesso di costruire, successivamente al suo rilascio, acquisisse titolo sull'immobile oggetto dell'intervento da esso previsto, dovrà essere richiesto, da parte del nuovo avente titolo, il relativo provvedimento di voltura.
2. Alla richiesta di voltura sottoscritta dal nuovo avente titolo, nella quale devono essere specificati, oltre alle generalità del richiedente, gli estremi del permesso di costruire cui la voltura si riferisce (numero e data, titolare, oggetto e ubicazione, nonché numero della relativa pratica edilizia) dovrà essere allegata copia dell'atto registrato e trascritto attestante la titolarità dichiarata dal richiedente.
3. In caso di rateizzazione degli oneri concessori, il richiedente dovrà presentare unitamente al titolo, voltura della polizza fideiussoria.
4. Qualora, all'atto della richiesta di voltura, i lavori fossero già iniziati, dovrà essere allegata anche relazione sul loro stato di avanzamento, debitamente sottoscritta, oltre che dall'interessato, anche dal precedente titolare, dal progettista e direttore dei lavori, oltreché, se del caso, dai nuovi professionisti incaricati.
5. La voltura del PdC non interrompe, né modifica, i termini di validità del relativo titolo.

Articolo 25. CAMBIO DI TITOLARE NELLA SCIA O NELLA CILA

1. Nel caso in cui un soggetto diverso dall'intestatario della SCIA ovvero della CILA, acquisisse successivamente titolo sull'immobile oggetto dell'intervento e fosse comunque interessato, in luogo del precedente denunciante, all'attuazione dell'intervento medesimo, dovrà far pervenire comunicazione di subentro nella titolarità, ad ogni effetto di legge, della SCIA o ovvero della CILA, precisando le proprie generalità nonché gli estremi del titolo cui si riferisce il subentro, ossia numero e data di presentazione, nome del precedente titolare, oggetto e ubicazione.
2. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegato:
 - a) copia dell'atto registrato e trascritto attestante la titolarità dichiarata dal richiedente, ovvero di altro titolo legittimante;
 - b) presa d'atto del precedente titolare della SCIA/CILA;
 - c) nomina e presa d'atto sia delle figure professionali che delle imprese incaricate.
3. Qualora, all'atto della comunicazione di subentro, i lavori fossero già iniziati, dovrà essere allegata anche relazione sul loro stato di avanzamento, debitamente sottoscritta, oltre che dall'interessato, anche dal precedente titolare, dal progettista e direttore dei lavori, oltreché, se del caso, dai nuovi professionisti incaricati.
4. Il subentro di un soggetto diverso dall'originario intestatario non interrompe, né modifica, i termini di validità del relativo titolo.

Articolo 26. SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA'

1. Sono principi generali di salubrità e igiene degli edifici e condizioni essenziali di utilizzo degli immobili, ai sensi di legge:
 - la sicurezza statica o antincendio dell'immobile o la sicurezza degli impianti;
 - l'assenza di umidità nelle murature;
 - la presenza di impianto smaltimento reflui;
 - la presenza di regolari condizioni di approvvigionamento idrico ed energetico e di funzionamento dei relativi impianti.
2. Si definisce inabitabile/inagibile l'edificio o l'unità immobiliare per la quale venga a mancare almeno uno dei requisiti sopra elencati. In presenza di condizioni di inabitabilità o inagibilità degli immobili, anche quando sia stato in precedenza rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità o depositata la segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, il Dirigente del SUE, previa verifica dello stato dei luoghi, dichiara l'inagibilità dell'edificio o della parte di esso per la quale siano venuti a mancare i sopracitati requisiti e ne sospende l'uso fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità, salvo il caso di situazioni straordinarie, contingibili ed urgenti, per le quali si procede con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 222 del R.D. 1265/1934.
3. In caso di sussistenza di condizioni di agibilità ai sensi dell'art.222 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, ovvero condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, quali accertate da personale tecnico comunale, derivanti dalla carenza delle condizioni richieste e/o a dissesti strutturali di parti di edifici, il Sindaco può disporre con apposito provvedimento l'inagibilità del fabbricato o dei locali interessati fino all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e comunque di messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti a cura dei proprietari con l'ausilio della direzione di un tecnico libero professionista di fiducia.
4. Il ripristino dell'agibilità è subordinato alla presentazione di una perizia, a firma del medesimo tecnico, che attesti il ripristino delle condizioni di sicurezza e di fruibilità dell'immobile interessato.
5. Per inefficienza degli impianti di risparmio energetico (art. 24 del D.P.R. 380/2001) obbligatori alla data di rilascio del certificato di agibilità o di deposito della segnalazione certificata di agibilità o per ragioni di ordine igienico diverse da quelle in precedenza elencate, il Dirigente del SUE in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SIESP) dell'ASL, fissa un termine per l'adeguamento, trascorso inutilmente il quale, provvede alla sospensione d'uso dell'edificio o della parte di esso per la quale si siano verificate le condizioni suddette fino alla rimozione delle stesse.

Articolo 27. MODALITÀ, TEMPI E GARANZIE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/01 il Permesso di Costruire comporta il pagamento, salvo le esenzioni o riduzioni previste per legge, a carico del concessionario, di un contributo commisurato:
 - all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché del costo di costruzione, come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale in applicazione delle disposizioni legislative vigenti al riguardo, salve le esenzioni o riduzioni previste per legge;
 - all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, da determinarsi secondo le prescrizioni della L.R. n.13/98 e succ. mod. ed int.;
 - all'incidenza della quota relativa al costo di costruzione da determinarsi ai sensi della L.R. n.13/98 e succ. mod e int.
2. La quota di contributo commisurata all'incidenza delle opere di urbanizzazione deve essere corrisposta al Comune (secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione) in unica soluzione ovvero in quattro rate semestrali, la prima delle quali all'atto del rilascio del titolo edilizio, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della legge regionale 89/98;
3. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può richiedere di realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione da realizzare su suolo pubblico.
4. Qualora il Comune accetti la richiesta, determina il costo di tali opere, che può essere detratto dal contributo di cui al comma precedente, se per lo stesso importo il richiedente consegna al Comune una corrispondente fideiussione unitamente all'atto con il quale si obbliga ad eseguire le opere di cui sopra.
5. Tale fideiussione può essere decurtata in corrispondenza delle fasi esecutive e a collaudo avvenuto delle opere stesse.

6. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio del Permesso di Costruire ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite con apposita delibera di Consiglio e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'ultimazione delle opere o dalla data di scadenza della validità della concessione edilizia, eventualmente prorogata quando l'edificio risulti ultimato strutturalmente e definito nelle linee di massimo ingombro. E' fatta salva la previsione di cui all'art. 53 lett. e) 3° comma;
7. A garanzia di tale versamento, prima dell'inizio dei lavori, il concessionario deposita una fideiussione pari all'importo dovuto.
8. Nel caso di interventi soggetti a SCIA, sia essa ordinaria o alternativa al permesso di costruire, che comportino la necessità di corrispondere il contributo di costruzione, il relativo computo, sottoscritto dal progettista e dal committente, dovrà essere allegato già in sede di presentazione, unitamente allo schema esplicativo della superficie utile oggetto del contributo.
9. Il tardivo o mancato pagamento del contributo di costruzione comporta le sanzioni di cui all'articolo 42 del DPR n.380/2001 e s. m . e i.

Articolo 28. **VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA**

1. La presentazione delle CILA e delle SCIA, ovvero il rilascio del permesso di costruire o di sue proroghe nonché dei titoli in sanatoria, sono soggetti e subordinati al versamento dei diritti segreteria, come da tabella dei diritti di istruttoria e di segreteria pubblicata sul sito internet SUE.

Articolo 29. **PARERI PREVENTIVI**

1. Coloro i quali intendano dare corso a interventi soggetti a PdC, per i quali non è prevista la preventiva approvazione di strumenti di pianificazione attuativa, possono presentare al SUE una istanza per l'attivazione di un procedimento istruttorio preliminare sulla fattibilità degli interventi proposti.
2. All'istanza deve essere allegato un progetto di massima che deve contenere tutti gli elementi necessari per le fondamentali verifiche urbanistiche ed edilizie nonché precise indicazioni relative a:
 - il tipo di intervento classificato;
 - planivolumetria di massima correlata al contesto urbano e all'ambiente fisico generale;
 - le destinazioni d'uso e le caratteristiche tipologiche delle costruzioni;
 - le soluzioni di accesso e di allacciamento alle infrastrutture viarie e tecnologiche;
 - eventuali proposte di convenzionamento urbanistico o edilizio, ai sensi delle leggi e normative vigenti;
 - per gli interventi con destinazione diversa dalla residenza deve essere annessa relazione descrittiva sull'attività da insediare.
3. Gli allegati grafici sono da redigere in scala adeguata alle esigenze di lettura dell'intervento proposto.
4. Il progetto di massima, una volta istruito, è sottoposto all'esame del Dirigente del SUE, il cui parere preliminare è comunicato al richiedente e costituisce parte integrante dell'istruttoria relativa all'eventuale e successiva domanda di PDC. Il parere preventivo ha validità di 12 mesi dalla sua comunicazione e non costituisce titolo per il rilascio del PDC.
5. I diritti di istruttoria sono analoghi a quelli per il rilascio del Permesso di Costruire.

Articolo 30. **OPERE URGENTI E OPERE CONSEGUENTI A ORDINANZE**

1. Fatte salve le particolari prescrizioni contenute nel Dlgs. n. 42/2004 e s.m. e i., nel caso in cui ricorrano, ovvero si palesino, condizioni di pregiudizio per la stabilità degli immobili o di loro parti o componenti con conseguente pericolo, anche potenziale, per l'incolumità delle persone, il proprietario o soggetto avente titolo può procedere alla rimozione delle condizioni di pericolo senza preventiva acquisizione di alcun titolo edilizio e sotto la sua personale responsabilità, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario, o soggetto avente titolo, di presentare preventivamente, ovvero con urgenza allo SUE la relativa comunicazione, corredata da documentazione fotografica, con dichiarazione di personale responsabilità per danni eventuali o per lesioni dei diritti di terzi o per opere che risultassero in contrasto con le leggi e regolamenti vigenti, fermo restando l'obbligo di presentare, in

relazione al caso di specie, la CILA, la SCIA ovvero la richiesta di permesso di costruire entro 15 giorni dalla data di presentazione della comunicazione e di acquisire le autorizzazioni a vario titolo prescritte dalla vigente legislazione. Il diniego del prescritto titolo abilitativo comporta l'illegittimità delle opere eseguite.

3. Non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio per le opere da realizzare in esecuzione di ordinanze contingibili e urgenti, limitatamente alle opere atte ad eliminare il pericolo.

Articolo 31. **STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO**

1. L'amministrazione comunale, al fine di agevolare l'informatizzazione del procedimento edilizio e la trasparenza nei confronti di cittadini e imprese si avvale dei seguenti strumenti:
 - a) moduli unici semplificati per la presentazione dei titoli edilizi abilitativi e della richiesta di permesso di costruire;
 - b) moduli predisposti per agevolare le comunicazioni, aventi comunque rilevanza nel procedimento edilizio, per le quali non risulti predisposta una modulistica unica, corredati da note di indirizzo e guida;
 - c) semplificazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta ed autorizzazioni preliminari al fine di ridurre i tempi atti a consentire l'attuazione degli interventi edilizi.

Articolo 32. **COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI SERVIZI E AI PROCESSI IN MATERIA EDILIZIA**

1. Lo Sportello unico per l'Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, realizza periodicamente una rilevazione di "customer satisfaction", ossia del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, per ciò avvalendosi di apposito questionario da compilare in forma anonima.
2. Le informazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, tutte finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell'utente, sia esso professionista o comune cittadino, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo di modellare i servizi sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste.

Articolo 33. **MODALITA' DI INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DI URBANISTICA, ARCHITETTURA E PAESAGGIO**

1. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV, art.152 e seguenti del Dlgs n.50/2016 e s.m., nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art.22 del medesimo decreto.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Titolo II - Capo I – Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Articolo 34. **COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**

1. L'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data di dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire. Qualora l'inizio dei lavori non avvenga entro tale termine, è consentita proroga con le modalità previste dall'art.15, commi 2 e 2-bis del DPR n.380/2001 e s.m. e i.
2. Prima di dare inizio ai lavori, il titolare del permesso di costruire deve comunicare allo SUE, avvalendosi obbligatoriamente dello specifico modulo pubblicato sul sito internet del Comune, la data dell'inizio dei lavori.
3. Tale comunicazione deve essere sottoscritta, oltrech  dal titolare, dai professionisti sopraindicati e dal legale rappresentante dell'impresa assuntrice dei lavori, per accettazione dell'incarico loro affidato.
4. Ogni modifica successiva rispetto ai nominativi eventualmente indicati deve essere tempestivamente comunicata dal titolare del permesso di costruire.

5. È consentita l'esecuzione di lavori in prima persona, sussistendone le competenze e le capacità e nel rispetto delle normative tecniche tutte vigenti, nel caso di opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore.
6. La mancata o incompleta comunicazione di inizio lavori, così come l'inottemperanza di quanto disposto al comma 4 del presente articolo, comporta la sospensione degli stessi, che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dal presente articolo, nonché l'applicazione della sanzione, da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 132.

Articolo 35. **Inizio dei lavori e formalità da esperire**

1. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori viene dichiarata nell'apposita sezione della modulistica e può essere contestuale alla data di presentazione o differita, per la necessità di ottenere gli atti di assenso eventualmente presupposti.
2. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire i lavori avranno inizio non prima di 30 gg dalla data di presentazione della segnalazione.
3. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 devono essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Abruzzo e a quanto eventualmente richiesto a livello locale.

Articolo 36. **DIRETTORE DEI LAVORI**

1. La nomina del Direttore dei lavori è obbligatoria per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 64 e 93 del DPR n. 380/2001 e s. m., nonché per la realizzazione di opere per le quali si renda necessario il deposito della relazione di cui all'art.8, comma 1, del Dlgs n.192/2005 e s.m. Resta ferma la facoltà del committente di nominare il Direttore dei lavori negli altri casi.
2. Qualora il Direttore dei lavori e il Direttore dei lavori delle strutture intendano venir meno al loro incarico per rinuncia o altra causa, devono darne immediata comunicazione allo SUE, precisando che il titolare del titolo abilitativo è stato informato della circostanza. Alla comunicazione dovrà essere allegata una relazione che precisi lo stato di avanzamento dei lavori e relativa documentazione fotografica, questa unitamente ad autocertificazione che attesti che tale documentazione riproduce fedelmente l'attuale stato dei luoghi.
3. Nella medesima circostanza, il titolare del titolo abilitativo dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori e a darne comunicazione allo SUE. I lavori potranno essere ripresi solo dopo l'avvenuto deposito, presso il medesimo SUE, della comunicazione di nomina del nuovo tecnico incaricato della Direzione lavori e/o del nuovo Direttore dei lavori delle strutture, che deve recare firma e timbro del relativo tecnico per accettazione.
4. L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'ordine di sospensione dei lavori, che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto, nonché l'irrogazione della sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 132.

Articolo 37. **ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEL PERMESSO COSTRUIRE E RELATIVA COMUNICAZIONE**

1. La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi titoli edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Abruzzo. Al termine effettivo dei lavori il titolare è tenuto a darne comunicazione allo SUE, avvalendosi dello specifico modulo pubblicato sul sito internet del Comune della Pescara.
2. Sono ammesse dichiarazioni di parziale ultimazione dei lavori, per le quali contestualmente deve essere presentata la segnalazione certificata per l'agibilità di cui all'art.24 del DPR n.380/2001 e s.m., con riguardo alle fattispecie di cui al comma 4 dello stesso articolo.
3. Nei casi di parziale ultimazione dei lavori possono risultare non completate le sistemazioni esterne non essenziali ai fini dell'accesso alla costruzione e l'assetto del verde.
4. La posa a dimora delle alberature previste nei progetti approvati potrà essere effettuata anche posteriormente alla ultimazione dei lavori, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio competente in materia, esclusivamente per specifici motivi botanici.
5. In tutti i casi in cui il committente intenda avvalersi della procedura di cui al precedente comma 2, questi dovrà inoltrare apposita comunicazione corredata da una dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei lavori attestante la non sussistenza di pericoli derivanti dall'utilizzazione della porzione di immobile

ultimata in rapporto al permanere del cantiere, nonché un elaborato grafico su cui sono rappresentati i percorsi e le delimitazioni del cantiere ancora in atto.

6. In caso di mancata comunicazione della data di ultimazione dei lavori, ovvero in caso di sua incompletezza e/o mancanza anche parziale della documentazione eventualmente dovuta, si applica la sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 132.
7. Nell'ipotesi in cui i lavori non siano ultimati nel tempo di validità dell'atto abilitativo, la comunicazione di fine lavori dovrà essere ugualmente presentata alla scadenza del termine accompagnata da una relazione, con allegati elaborati grafici e fotografici, che attesti lo stato di esecuzione delle opere.

Articolo 38. **ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA SCIA E DELLA CILA E RELATIVA COMUNICAZIONE**

1. Nel caso di parziale ultimazione dei lavori relativi a SCIA, valgono i medesimi disposti di cui al precedente articolo 37, commi 2, 3, 4, e 5 del presente regolamento.
2. Il titolare è tenuto a darne comunicazione allo SUE, per ciò avvalendosi del relativo modulo pubblicato sul sito internet del Comune, compilato nel rispetto delle note in esso riportate.
3. Il titolare dei lavori realizzati con CILA è tenuto a presentare la relativa comunicazione allo SUE, avvalendosi del modulo unico reperibile sul sito internet del Comune, compilato nel rispetto delle note in esso riportate.

Articolo 39. **ULTERIORI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, OVVERO AL DECORSO DEL TERMINE DI EFFICACIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Nell'ambito della comunicazione di ultimazione dei lavori dovranno essere espletati, se del caso, gli adempimenti relativi ai numeri civici di cui al successivo articolo 132.
2. In sede di comunicazione della data di ultimazione dei lavori, dovrà essere attestata l'avvenuta rimozione dell'eventuale baracca di cantiere nonché di ogni altra struttura provvisoria già posta in essere per le necessità del cantiere, ovvero dovrà essere attestata la non sussistenza di tali strutture, in ogni caso con precisazione in merito all'avvenuto ripristino dello stato originario dei luoghi.
3. Qualora i lavori non risultino comunque ultimati nel previsto triennio, ovvero nei termini di efficacia del relativo titolo edilizio, il titolare dovrà darne tempestiva comunicazione entro giorni 30 dall'avvenuta scadenza.
4. Alla comunicazione di cui al comma 3 dovrà essere allegata dichiarazione, resa dal titolare del titolo edilizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m. e i., in merito all'effettiva ultimazione delle opere entro la data di scadenza del titolo, nonché dettagliata dichiarazione del direttore dei lavori circa lo stato di consistenza delle opere realizzate e di quelle ancora da realizzare. Nel caso di interventi di nuova costruzione, di ampliamento o che comunque prevedevano modifiche esterne agli immobili, la stessa dovrà essere integrata da documentazione fotografica, firmata dal progettista. La mancanza o l'incompletezza di tale comunicazione comporta l'applicazione della sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 132.

Articolo 40. **AGIBILITÀ**

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici o di singole unità immobiliari e degli impianti in esso installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente in relazione alla relativa destinazione d'uso è attestata mediante segnalazione certificata, con le modalità di cui all'art.24 del DPR n.380/2001 e s.m.
2. I tipi di intervento per i quali è previsto l'obbligo di attestare la sussistenza dei requisiti di agibilità sono individuati dall'art.24, comma 2, del DPR n.380/2001 e s.m.
3. Per quanto disposto dall'art.24, comma 4, del DPR n.380/2001 e s.m., alle condizioni in esso stabilite, la segnalazione certificata per l'agibilità può riguardare anche singole parti dell'oggetto dell'intervento edilizio.

Articolo 41. **PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ**

1. La segnalazione certificata per l'agibilità dovrà essere presentata allo SUE avvalendosi del modulo unico pubblicato sul sito internet del Comune della Pescara, nel rispetto delle prescrizioni in esso precisate e corredata da tutti gli allegati da esso prescritti (anche in formato digitale, pdf).
2. Le segnalazioni certificate per l'agibilità sono sottoposte a controllo a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 c. 7 del DPR 380/01.

Articolo 42. **OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN DIPENDENZA DELLA ATTIVITÀ DI CANTIERE**

1. E' vietato occupare anche temporaneamente il suolo pubblico in dipendenza dell'attività di cantiere senza la relativa concessione d'uso che può essere ottenuta a seguito di specifica richiesta presentata al competente Servizio comunale dal titolare del permesso di costruire, della SCIA o della CILA, ovvero dall'impresa esecutrice dei lavori, con riferimento a quanto disposto dal vigente "Regolamento per l'occupazione, manomissione e rottura del suolo pubblico comunale da parte di enti, privati, ecc." adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.05.1993.
2. Nella richiesta devono essere fornite precise garanzie circa la permanenza della possibilità di passaggio e la sicurezza dei pedoni.
3. Qualora l'occupazione di suolo pubblico insista su aree identificate quale "Aree di mercato", copia della suddetta richiesta dovrà essere trasmessa anche al Servizio comunale competente.
4. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, il titolare del permesso di costruire, della SCIA, ovvero della CILA, ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, richiesta di proroga dell'autorizzazione.

Articolo 43. **COMUNICAZIONE DI AVVIO DI OPERE DI BONIFICA DEL SUOLO**

1. Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.304 del Dlgs. n.152/2006 e s.m.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art.242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.
3. Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV Dlgs 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06 e smi) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.
4. Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.304 del Dlgs. n.152/2006 e s.m.
5. La procedura di cui al comma 1 si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art.242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.

Articolo 44. **PRESENZA DI AMIANTO E RELATIVA COMUNICAZIONE**

1. Nel caso di presenza di elementi di amianto, sussiste l'obbligo per le imprese ed i proprietari di immobili di segnalarla all'AUSL competente per territorio, ai sensi dell'art.12 della L. n.257/1992 e s. m., tramite la "Scheda di autonotifica per edifici ed impianti con presenza di amianto".

2. L'accertamento riguarda il materiale a vista, o facilmente accessibile, presente nei locali o negli spazi che si definiscono condominiali indipendentemente dal fatto che facciano parte o appartengano a servizi condominiali, e dunque riguarda anche tratti o componenti privati o individuali che siano comunque presenti in ambienti con accesso condominiale.
3. In caso di accertamento di presenza di amianto l'invio della scheda ha valore di notifica e consente di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art.12, comma 5, della legge sopra richiamata.
4. La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata come lettera raccomandata, onde poterla considerare notificata a tutti gli effetti. Presso la AUSL competente potranno essere acquisite eventuali informazioni integrative e di maggiore esplicitazione sia per la corretta compilazione sia per l'acquisizione di eventuali specifiche.

Articolo 45. **BONIFICA DA ORDIGNI BELLCI**

1. Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art.28 del D.lgs. n.81/2008, si conclude con l'attività di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell'attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistemática terrestre, emanata, a mente dell'art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio.
2. Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica. L'impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, la data di inizio, nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.
3. Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistemática terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Articolo 46. **PRINCIPI GENERALI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.
4. I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Articolo 47. **PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO**

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:

- a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

Articolo 48. **CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE**

1. Il cantiere deve essere adeguatamente delimitato e recintato. L'art.96 del D.Lgs. 81/08 tra gli obblighi del datore di lavoro annovera la predisposizione dell'accesso al cantiere e la sua recinzione con modalità chiaramente visibili ed individuabili. In via generale devono essere seguite le seguenti accortezze:
2. le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori;
3. quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi;
4. recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne;
5. per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguano l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti;
6. nel caso di lavori sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali quando vi è passaggio o stazionamento di terzi lateralmente o a quota inferiore rispetto a quella dei lavori in esecuzione.
7. L'All. XV del D.Lgs. 81/08 al punto 2.2.2. lett. a) prevede che il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione contenga le modalità d'esecuzione per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni.
8. All'ingresso del cantiere deve essere indicato il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Nelle ore non lavorative e in specie di notte, nei giorni festivi, di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una costante e sicura chiusura dell'accesso.
9. Il carico e scarico di materiali deve essere effettuato all'interno del cantiere. Qualora ciò non sia possibile e si rendesse necessario occupare superfici aperte al pubblico transito, l'occupazione deve essere limitata agli spazi e tempi strettamente necessari, deve essere assicurato il transito dei pedoni e dei veicoli e, se necessario, il suolo deve essere immediatamente ripulito. In ogni caso il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, devono sottostare alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, alle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.
10. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'articolo 21 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e all'articolo 40 del d.p.r. 495/1992. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008 ed inserire prescrizioni particolari per quanto concerne l'inserimento ambientale delle recinzioni dei cantieri.

Articolo 49. **CARTELLI DI CANTIERE**

1. Nel cantiere ai sensi dell'art. 72 del DPR 380/2001 deve essere esposto il cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.
2. Le prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere sono le seguenti:
 - a) art. 118, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prescrive l'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
 - b) art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;

- c) art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l'indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori.

4. Pertanto all'interno del cartello di cantiere devono essere inserite le seguenti informazioni:

- a) il tipo di opere da realizzare;
- b) l'importo delle opere da realizzare;
- c) le modalità di realizzazione (lavori in economia, ecc.);
- d) gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
- e) l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);
- f) le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
- g) il nome del progettista architettonico;
- h) il nome del progettista delle strutture;
- i) il nome del progettista degli impianti;
- j) il nome del direttore dei lavori;
- k) il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
- l) il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
- m) il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
- n) il nome del direttore di cantiere;
- o) i responsabili delle imprese subappaltatrici.

Articolo 50. **CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI**

1. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico o comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.
2. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.
3. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Locale e deve essere evitata la volatilità delle polveri predisponendo opportuni accorgimenti.

Articolo 51. **MISURE DI CANTIERE E EVENTUALI TOLLERANZE**

1. Le eventuali tolleranze nelle misurazioni di cantiere rispetto a quelle progettuali non possono eccedere la misura del 2%, così come stabilito dall'articolo 34 comma 2-ter del D.P.R. 380/2001.
2. Le tolleranze di cui sopra non sono ammesse quando lo scostamento avviene in violazione dei diritti di terzi.

Articolo 52. **SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

1. Si richiama la normativa di settore, D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 53. **ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLCI**

1. Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al responsabile dello SUE ed alla Soprintendenza territorialmente competente, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.
2. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.
3. Con riferimento al ritrovamento di beni di interesse storico-artistico o archeologico si richiamano le disposizioni del d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.
4. Con riferimento alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, la valutazione del rischio dovuto è eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il

committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs.81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 co. 2 bis, 100 e 104 co. 4bis).

Articolo 54. **RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI**

1. Chiunque intenda eseguire opere interessanti il suolo ed il sottosuolo pubblici deve essere specificatamente autorizzato dal Comune.
2. La domanda deve essere corredata da documentazione tecnica atta a precisare in dettaglio quali sono le opere che si intendono eseguire, precisando tempi, modalità, durata dei lavori.
3. Il concessionario deve accertarsi della eventuale presenza di reti di servizi pubblici o privati, avvertire in tempo utile i relativi proprietari o gestori. E' in ogni caso responsabile di qualsiasi lesione o danno arrecato agli stessi.
4. Al termine dei lavori nel sottosuolo pubblico la sede stradale e ogni altro spazio ed ogni manufatto manomesso dovranno essere prontamente ripristinati.

Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

Articolo 55. **REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo**

1. In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio funzionalmente adeguata.
2. A tal fine devono essere conseguiti i seguenti requisiti prestazionali fondamentali:

a. Resistenza meccanica e stabilità

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:

1. il crollo, totale o parziale, della costruzione;
2. gravi ed inammissibili deformazioni;
3. danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
4. danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

b. Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

1. la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
2. la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
3. la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
4. gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
5. i tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

c. Igiene, salute e ambiente

1. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:
 1. sviluppo di gas tossici;
 2. emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
 3. emissioni di radiazioni pericolose;
 4. dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
 5. dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
 6. scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
 7. umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

d. Sicurezza e accessibilità nell'uso

1. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

e. Protezione contro il rumore

1. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

f. Risparmio energetico e ritenzione del calore

1. Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

g. Uso sostenibile delle risorse naturali

1. Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
 - a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
 - b) la durabilità delle opere di costruzione;
 - c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

2. I requisiti prestazionali in precedenza elencati s'intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull'attività edilizia, così come riportate nell'allegato B, aventi attinenza con ciascuno di essi.
3. Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici destinazione diversa da quella residenziale e commerciale, oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali cogenti.

Articolo 56. REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE

1. S'intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L'obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione.
2. La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.
3. I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:
 - adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
 - adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
 - evitare forme dei solai irregolari;
 - utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
 - dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
 - utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
 - utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
 - utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;
 - adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari;
 - adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto-quadro per ogni zona.

Articolo 57. INCENTIVI FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI

1. 1. Si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/11, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
2. 2. Per il conseguimento dell'innalzamento della sicurezza edilizia degli edifici esistenti, si applica il DM Infrastrutture e Trasporti n.65 del 07/03/2017.

Articolo 58. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

1. Per quanto il territorio del Comune di Pescara, a seguito di verifiche tecniche, non superi le concentrazioni soglia di tale gas inquinante, nella realizzazione di opere edilizie, al fine di contenere ogni possibile rischio da esso derivanti, dovrà essere posta particolare attenzione alle caratteristiche dei

materiali utilizzati, prediligendo l'uso di quelli non sospetti e contenendo l'uso di quelli ritenuti a maggior rischio, quali argille contenenti alluminio, granito, peperino del Lazio, tufo, porfido, basalto, pietre laviche, pozzolane o cementi di origine pozzolanica, gessi chimici, ceramiche o cementi prodotti con scorie di alto forno, nonché contenendo l'uso di legnami provenienti da aree a rischio.

2. Inoltre, al fine di ottenere un adeguato livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon, nella costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali e in tutti gli interventi su edifici esistenti in cui sia previsto un rifacimento totale dell'orizzontamento a contatto con il suolo, si raccomanda l'adozione di una o più delle seguenti tecniche costruttive, atte a controllare la migrazione, l'ingresso e la permanenza di tale gas negli ambienti chiusi, fermo restando che sarà cura del progettista individuare le soluzioni che riterrà necessarie per conseguire il requisito di concentrazione previsto dalla legge regionale:
 - sigillatura delle canalizzazioni verticali, crepe, giunti, impianti; pavimentazione delle cantine e/o impermeabilizzazione della pavimentazione esistente;
 - ventilazione naturale o forzata del vespaio;
 - ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati;
 - estrazione dell'aria da intercapedine sotto il pavimento;
 - ventilazione delle condutture di drenaggio;
 - ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni;
 - ventilazione forzata degli ambienti interni con l'impiego di sistemi di climatizzazione e recupero del calore.

Articolo 59. **SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE**

1. Per gli edifici residenziali e commerciali (compresi gli uffici e studi professionali), il requisito prestazionale relativo a "igiene e salute" s'intende conseguito quando, oltre agli obiettivi indicati nel Regolamento UE 305/2011 in precedenza richiamati, sono soddisfatte, con le seguenti specificazioni, le prescrizioni del D.Min. Sanità del 05.07.1975 per i locali d'abitazione (vedasi anche artt. 18, 19 e 20 della Legge 166 del 27.05.1975), quelle dell'allegato IV del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 per i luoghi di lavoro e gli ulteriori seguenti requisiti.
2. Nei successivi articoli verranno classificati i locali ad uso abitativo e commerciale/produttivo e descritte le loro caratteristiche e i requisiti relativi all'illuminazione e alla ventilazione e aerazione dei locali.

Articolo 60. **CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI**

1. I locali sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, in due categorie: A1 ed A2.
2. La categoria A1 comprende:
 - a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;
 - b) alloggi monostanza;
 - c) uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici;
3. La categoria A2 comprende:
 - a) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco; palestre, sale da spettacolo, bar, ristoranti;
 - b) laboratori scientifico tecnici, servizi igienici ed edifici di cura ed ospedalieri;
 - c) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive, laboratori artigianali;
 - d) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
 - e) magazzini, depositi ed archivi dove la permanenza delle persone é prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.

4. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone é limitata a ben definite operazioni. Essi si suddividono in S1, S2, S3.
 5. Il tipo S1 comprende i servizi igienici ed i bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.
 6. Il tipo S2 comprende:
 - a) scale che collegano più di due piani;
 - b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie e gli 8 mt di lunghezza;
 - c) magazzini e depositi in genere;
 - d) autorimesse di solo posteggio;
 - e) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
 - f) cantine, lavanderie e stenditoi;
 - g) stalle, porcilaie e locali con destinazioni di uso similari.
 7. Il tipo S3 comprende:
 - a) disimpegni inferiori a 12 mq;
 - b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;
 - c) vani scale colleganti solo 2 piani;
 - d) locali macchine con funzionamento automatico.
7. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 61. CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. Le caratteristiche di seguito precisate riguardano gli edifici di abitazione, per le caratteristiche di edifici o locali con altra destinazione si rimanda alle leggi specifiche in vigore.
2. I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

A) Altezze minime

a.1) Locali di categoria A1

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A1 nel precedente art. 51, non deve essere inferiore a mt 2,70.

Nel caso di soffitti inclinati o misti, o sottotetto, i valori minimi si riferiscono all'altezza media dei locali.

E' consentito, per gli immobili condonati, l'adeguamento delle unità abitative alle altezze minime ai sensi dell'art. 43 , secondo comma, lettera b), e terzo comma, della legge 05- 08-1978, n. 457, fatti salvi i diritti dei terzi, per le distanze della costruzione dai confini e dai fabbricati.(H. 2,70 per gli ambienti abitativi e 2,40 per i vani accessori)

a.2) Locali di categoria A2

I requisiti si riferiscono ad ambienti occupati da più di 5 lavoratori e che, comunque, eseguono lavorazioni per le quali è prevista sorveglianza sanitaria. Altezza non inferiore a 3 metri; cubatura di 10 mc/lavoratore; superficie 2 mq/lavoratore. I valori sono da intendersi al lordo di ingombri in genere. Per l'altezza si fa riferimento all'altezza media da pavimento. Si può andare in deroga purché si preveda un sistema di ventilazione forzata.

Per le attività con un massimo di 5 addetti è ammessa un'altezza minima di m 2,70, purché non ci si trovi nelle seguenti condizioni:

- attività di cui all'art. 33 del D.P.R. 303/56;
- altre attività che possano comportare, a parere del Dipartimento di Sanità Pubblica, operazioni pregiudizievoli per la salute degli addetti.

a.3) Locali di categoria S

L'altezza minima interna utile dei locali classificati S1, S2, con esclusione dei punti a) e g), ed S3, con esclusione del punto c), non deve essere inferiore a mt 2,40 , salvo quanto stabilito all'art. 71 e da leggi e/o regolamenti specifici.

Sono consentite deroghe alle altezze minime fino a m 2,10, per le seguenti casistiche (devono essere tutte verificate):

- immobili preesistenti all'entrata in vigore del presente testo regolamentare;

- per gli immobili di tipo A2, sia certificata da provvedimento/titolo edilizio e da susseguente idonea agibilità edilizia la destinazione d'uso commerciale/artigianale nonché l'effettivo uso commerciale/artigianale legittimato e continuativo da almeno 30 anni;
 - siano presenti oggettivi, inequivocabili e comprovabili impedimenti tecnici, normativi e dimensionali, specificatamente asseverati da tecnici abilitati negli elaborati tecnico-progettuali, atti ad impedire il materiale adeguamento dei servizi igienici ai requisiti minimi delle dimensioni planimetriche;
 - per i soli casi di alla categoria A2 (escludendo le attività di somministrazione alimenti), le attività abbiano la superficie calpestabile minore di mq 50,00 (calcolata comprensiva di servizi igienici esistenti, depositi, magazzini e qualsiasi altra superficie accessoria oltre quella aperta al pubblico).
3. Le deroghe dovranno essere esplicitamente richieste e non potranno essere oggetto di autocertificazione.
 4. Le stesse saranno sottoposte alla valutazione del S.U.E. comunale, sulla base della propria competenza istruttoria, che provvederà poi a trasmettere ai Servizi competenti della AUSL la relativa richiesta di deroga per l'espressione del relativo parere.

B) Superfici minime

b.1) Locali di categoria A1

1. Locali di categoria A1 adibiti a letto devono avere una superficie minima mq. 9 se per una persona e mq 14 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari a mq 14.
2. I locali A1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq 8 con il lato minimo non inferiore a mt 1,70.
3. In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria; è inoltre ammessa, anche in caso di nuove costruzioni la realizzazione di angoli cottura di mq 4, anche privi di finestre proprie, che si aprano su altro locale (soggiorno o pranzo) con una superficie minima non inferiore a mq 14,00 e purché, per almeno un lato, non risulti da questo separato con pareti fisse.
4. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno.
5. L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
6. I locali di visita degli studi medici devono avere una superficie non inferiore ai 12 mq mentre i locali di attesa dei pazienti non inferiori ai 9 mq.
7. Per gli uffici il minimo di superficie è di mq 9.

b.2) Locali di categoria A2

8. I locali di categoria A2 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici non possono avere dimensioni inferiori a mq 14. In ogni caso la superficie dei locali di lavoro deve essere tale da consentire una organizzazione del lavoro, una dislocazione delle attrezzature, delle zone di deposito, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità per la tutela e l'igiene degli addetti, dei materiali e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

b.3) Locali di categoria S

9. Locali di categoria S, nel caso di interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione dovranno avere le dimensioni idonee al soddisfacimento dei requisiti per garantirne la visitabilità, come definita dalle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche. I servizi igienici, se non dotati di antibagno, non possono avere accesso da locali di abitazione, con eccezione delle camere da letto; tra essi e i locali di abitazione dovrà risultare interposto uno spazio, comunque articolato, delimitato da porte;
10. Tutti i locali classificati come A1 punto c) e A2 punti a), c) e d) nel precedente art. 76, devono essere forniti degli indispensabili locali di categoria S1 costituiti da bagno e antibagno con lavabo, in quantità sufficiente alla destinazione d'uso dei locali A1 e A2 e al personale che ne usufruisce, divisi, inoltre, per sesso nei casi necessari.
11. Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S1 dotato dei seguenti apparecchi igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
12. Tutti gli apparecchi suddetti devono essere provvisti di chiusura idraulica.
13. La superficie minima per un locale wc è di mq. 1,20 e la larghezza minima di mt. 0,90.
14. I locali di categoria S1 devono avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza minima di mt 1,50 realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

15. Nel caso di unità immobiliari con più di un locale di categoria S1, almeno uno di essi deve avere le dimensioni minime al fine di poter essere attrezzato, se necessario, in maniera da permettere la facile utilizzazione anche da parte delle persone con ridotte o impedito capacità motorie.
16. Tutte le costruzioni pubbliche o destinate ad uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente, essere dotati di locali S1 di dimensioni minime tali da consentire l'accessibilità.
17. Tutti i locali commerciali e produttivi nei quali sia prevista la sosta del pubblico e in particolare per tutti i locali dove si somministrano alimenti e/o che consentono il consumo sul posto di alimenti devono essere dotati di locali S1 accessibili.
18. Sarà cura del tecnico rappresentare graficamente la posizione degli apparecchi sanitari all'interno del servizio igienico per dimostrare l'effettiva rispondenza alla normativa in materia e la reale accessibilità, (deve essere indicata anche la posizione degli apparecchi speciali, così come debitamente espresso dalla L. 13/89 e qualora il locale non sia collocato al piano terra va specificato anche il percorso con idonea rappresentazione grafica, ai fini di una corretta accessibilità del portatore di handicap (per gli immobili preesistenti inserire la deroga anche all'accessibilità).
19. I locali S2 di cui alla lettera g) del presente articolo, devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia.

Articolo 62. **Illuminazione e ventilazione dei locali**

1. Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di aerazione ed illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguata alla destinazione d'uso.

A) **REQUISITI AERO-ILLUMINANTI**

1. I locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno e tali da distribuire uniformemente la luce nell'ambiente.
2. Nei locali di civile abitazione, o comunque destinati a uffici e studi per attività professionali di qualsiasi natura, l'ampiezza della relativa finestra deve essere dimensionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento del locale. Negli elaborati di progetto tale superficie aero-illuminante dovrà essere precisata per ciascuna apertura finestrata e il rispetto del valore di fattore luce diurna dovrà essere dimostrato con rappresentazione grafica.
3. I locali di categoria A2 devono rispettare quanto prescritto per quelli di categoria A1, salvo prescrizioni particolari dovute a leggi e/o regolamenti specifici.
4. I locali di lavoro devono essere illuminati con luce naturale a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni.
5. La superficie illuminante deve avere dimensioni minime così come definito dai rapporti illuminanti (RI) sotto riportati:
 - Uffici, ambulatori, mense, locali di riposo, aule, locali di degenza: $RI \leq 1/8$ della superficie del pavimento;
 - Locali adibiti ad attività lavorative diverse dalle precedenti, compresi i magazzini e gli archivi, occupati da lavoratori: $RI \leq 1/10$ se di superficie inferiore a mq 1.000, $RI \leq 1/12$ se di superficie compresa tra mq 1.000 e mq 3.000, $RI \leq 1/15$ se di superficie maggiore di mq 3.000;
 - Locali con posti di lavoro non continuativo $RI \leq 1/20$.
 - La superficie vetrata illuminante di porte e portoni si computa ai fini del soddisfacimento del requisito della illuminazione naturale.
6. I locali di categoria S, con l'eccezione delle centrali termiche, possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavetti. Il rapporto tra le superfici delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore ad 1/8, fatti salvi i rapporti minimi inferiori previsti da regolamenti e leggi specifiche.
7. I locali di categoria S1 devono essere forniti di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotati di impianto di aspirazione meccanica.
8. I locali di categoria S3 possono essere senza illuminazione e ventilazione diretta.
9. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.
10. Il Comune, sulla scorta di parere conforme reso dell'AUSL, può consentire che fruiscono di illuminazione naturale indiretta oppure artificiale:

- a) i locali destinati ad uffici;
 - b) i locali aperti al pubblico fuori terra destinati ad attività artigianali, commerciali, o comunque produttive, culturali o ricreative, nonché i pubblici esercizi;
 - c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
11. Possono comunque fruire di illuminazione naturale indiretta oppure artificiale:
- a) i locali destinati ad uffici la cui estensione non consenta una adeguata illuminazione naturale diretta;
 - b) i locali aperti al pubblico o di uso pubblico con destinazione artigianale o commerciale posti sotto la quota esterna del terreno.
12. E' fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi sugli edifici soggetti a vincoli di cui al Dlgs. n.42/2004 e s.m. e i., qualora il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo consegua pregiudizio alle loro caratteristiche.
13. Laddove il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale, la competente superficie aero-illuminante può essere garantita anche da aperture finestrate a tetto.

B) REQUISITI RELATIVI ALLA VENTILAZIONE E ALL'AERAZIONE DEI LOCALI

1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire di ventilazione e aerazione adeguate alla sua destinazione/utilizzazione in conformità alle normative vigenti.
2. I locali di abitazione o comunque destinati alla permanenza di persone devono fruire di aerazione naturale diretta. Questa deve essere conseguita esclusivamente a mezzo di finestre apribili ubicate nel vano medesimo, aventi una superficie utile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Il relativo serramento esterno dovrà risultare dotato di una o più parti apribili.
3. I locali di lavoro devono, di norma, essere dotati di aerazione naturale assicurata da aperture verso l'esterno aventi dimensioni minime così come definito dai rapporti aeranti (RA) sotto riportati:
 - Uffici, ambulatori, mense, locali di riposo, aule, locali di degenza: $RA \leq 1/8$ della superficie del pavimento;
 - Locali adibiti ad attività lavorative diverse dalle precedenti, compresi i magazzini e gli archivi, occupati da lavoratori: $RA \leq 1/16$ se di superficie inferiore a 1.000 mq, $RA \leq 1/20$ se di superficie compresa tra 1.000 e 3.000 mq, $RA \leq 1/24$ se di superficie maggiore di mq 3.000;
 - Locali con posti di lavoro non continuativo $RA \leq 1/30$.
4. Vanno ulteriormente fatte le seguenti precisazioni:
 - di norma le superfici apribili devono essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne, evitando che si formino sacche di ristagno;
 - la profondità del locale rispetto all'apertura di aerazione non deve essere superiore a 2,5 volte l'altezza dell'apertura stessa;
 - nel caso di finestre con aperture parziali (es. vasistas) la superficie utile può essere calcolata con la funzione $S_{apertura} = S \times \sin y$, dove S sta per superficie della finestra e y sta per angolo opposto all'apertura;
5. nel computo delle superfici apribili, non possono essere incluse quelle di porte e portoni ad eccezione dei locali destinati ad attività commerciali.
6. Aerazione artificiale: eventuali sistemi di ventilazione forzata, climatizzazione o condizionamento non possono essere sostitutivi della ventilazione naturale, tranne nei casi in cui l'apertura di finestre contrasti in maniera dimostrabile con le esigenze tecniche o tipologiche delle attività svolte. In questi ultimi casi, qualora, per comprovate motivazioni tecniche, non sia possibile rispettare il requisito dell'aerazione naturale, sarà necessario inoltrare agli Uffici "Igiene e Sanità Pubblica" e "Tutela della salute negli ambienti di Lavoro", una richiesta motivata di deroga, che verrà valutata per ogni caso specifico.
7. I sistemi di aerazione meccanica possono essere integrativi della ventilazione naturale, qualora non sia possibile raggiungere gli standard su indicati e/o le condizioni di lavoro e/o dell'utenza richiedano ricambi aggiuntivi.
8. Possono fruire di sola ventilazione e aerazione meccanica controllata:
 - a) i locali aperti al pubblico o di uso pubblico con destinazione artigianale, commerciale o comunque

- produttiva, posti sotto la quota esterna del terreno;
- b) i locali destinati ad uffici la cui estensione non consenta una adeguata aerazione naturale diretta;
 - c) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, artigianali, o comunque produttive, culturali o ricreative, nonché i pubblici esercizi;

Articolo 63. ULTERIORI REQUISITI IGIENICO- SANITARI E DI SICUREZZA PER I LUOGHI DI LAVORO

1. I requisiti igienico sanitari di un ambiente di lavoro sono disposti dal Titolo II e Allegato IV del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008.
2. Di seguito vengono sintetizzati i requisiti del d.lgs. 81/08:
 - **stabilità e solidità degli edifici:** devono essere adeguati alla natura dell'attività, tipologia di impiego e condizioni ambientali. Per i solai deve essere chiaramente indicato a parete il massimo carico ammissibile espresso in kg/mq;
 - **accesso a coperture:** per lavori di manutenzione o di ispezione deve essere garantito un accesso, transito e permanenza sicuri;
 - **pulizia dei locali:** i locali devono essere mantenuti puliti prediligendo le pulizie fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento di polvere;
 - **stoccaggio rifiuti:** non possono essere tenuti nelle adiacenze dei locali stoccaggi di rifiuti con emanazioni insalubri a meno che non si provveda ad adottare mezzi efficaci per evitare molestie e danni,
 - **pavimentazioni, muri e soffitti:** adeguata difesa da agenti atmosferici, isolamento termico e acustico, tenuto conto dell'attività svolta dai lavoratori. Le pavimentazioni devono essere asciutte e difese contro l'umidità. Le superfici devono essere realizzate con materiali facilmente lavabili. I pavimenti devono essere fissi, antisdruciolevoli, privi di protuberanze, cavità e piani inclinati pericolosi. In caso di pavimentazione bagnata per esigenze lavorative devono essere previsti graticolati qualora i lavoratori non indossino calzature impermeabili. Le pareti devono essere tinteggiate possibilmente di colore chiaro. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi;
 - **finestre e lucernari:** devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. La loro pulizia deve avvenire in condizioni di sicurezza;
 - **vie di circolazione e uscite:** devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza. Devono essere dimensionate sulla base degli affollamenti e degli eventuali mezzi in transito. In caso di uso promiscuo deve essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. Il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato. Nelle zone in cui è presente pericolo di caduta di oggetti o persone dall'alto, deve essere interdetto il transito dei pedoni. avanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti.
 - **vie e uscite di emergenza:** devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. E' richiesta l'apertura delle porte delle uscite di emergenza in direzione dell'esodo e facile e immediata da parte di qualsiasi persona. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, quando sono presenti lavoratori in azienda. Le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale non si possono considerare come uscite di emergenza. Le vie e uscite di emergenza devono essere evidenziate con apposita segnaletica di sicurezza;

- porte e portoni: devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Fino a 25 lavoratori in uno stesso ambiente è consentita una porta di larghezza pari a 80 cm. Con un affollamento dell'ambiente compreso tra 26 e 50 lavoratori deve essere presente una porta di larghezza pari a 120 cm ed apribile in direzione dell'esodo. Con un affollamento dell'ambiente compreso tra 51 e 100 lavoratori devono essere presenti una porta avente larghezza minima di 120 cm e una porta avente larghezza minima di 80 cm, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo. Per affollamenti maggiori a 100 lavoratori i requisiti minimi sono una porta avente larghezza minima di 120 cm e una porta avente larghezza minima di 80 cm oltre almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. Se sono presenti portoni carrabili devono essere previste porte pedonali nelle immediate vicinanze;
- scale: devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata ealzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Devono essere provviste di parapetti sui lati aperti. Se le scale sono delimitate da due pareti deve essere previsto almeno un corrimano. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La distanza tra scala e gabbia non può essere superiore a 60cm. La distanza tra pioli e parete deve essere almeno 15 cm;
- parapetto "normale": materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; altezza pari ad almeno 1 metro; costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione;
- posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni: devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. La circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro. Deve essere prevista una adeguata illuminazione artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente. La struttura dei posti di lavoro deve proteggere per quanto possibile i lavoratori dagli agenti atmosferici, non esponga i lavoratori ad agenti nocivi e rumore, evitino il rischio di scivolamento e caduta;
- microclima in luoghi di lavoro chiusi: l'aria salubre deve essere garantita preferibilmente con aperture naturali in relazione al tipo di attività svolta dai lavoratori e, ove ciò non fosse possibile, con ventilazione artificiale. In quest'ultimo caso l'impianto deve essere sempre funzionante e devono essere evitate correnti d'aria sui lavoratori. Gli impianti devono essere sottoposti a controlli, sorveglianza, manutenzione e pulizia per garantirne la salubrità. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione;
- illuminazione ed aerazione naturale ed artificiale: i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale a meno di specifiche esigenze lavorative. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale. Deve essere prevista una illuminazione di sicurezza. Devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
- locali di riposo: i locali di riposo devono essere previsti quando le condizioni di sicurezza dei lavoratori lo richiedono. Sono esclusi i lavoratori di uffici e luoghi di lavoro analoghi che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa;
- refettorio: i refettori devono essere previsti per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30

dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate. Ai lavoratori esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione. Deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate;

- spogliatoi: sono obbligatori quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. Devono essere distinti fra i due sessi nelle Aziende con più di 5 lavoratori. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati;
- servizi igienico assistenziali: nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi;
- docce: devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi;

Articolo 64. **PIANI INTERRATI**

1. Sono considerati piani interrati quelli che si sviluppano, in tutto o in parte, completamente al di sotto del livello della più bassa sistemazione esterna dell'edificio prevista dal progetto approvato.
2. Tali piani possono esorbitare dal limite planimetrico dell'edificio sovrastante purché sia rispettata la distanza di mt 1,50 dai confini del lotto di pertinenza e nel rispetto degli indici di permeabilità della zona. E' consentita la costruzione a confine in caso di progetto unitario o in presenza di accordo tra i confinanti, in questo caso alla comunicazione di inizio lavori deve essere presentato atto registrato e trascritto.
3. I locali dei piani interrati non possono, di norma, essere utilizzati come locali di categoria A.
4. Tali piani possono essere adibiti a locali di categoria S2 con esclusione del punto g), ed S3, a condizione che, ferma l'osservanza di particolari prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in relazione alla particolare destinazione, sia garantito l'isolamento dalla umidità e sia assicurato il ricambio d'aria anche mediante opportuni accorgimenti ed apparecchiature meccaniche.
5. In detti locali è possibile realizzare, oltre all'impianto elettrico e di riscaldamento, anche un
6. W.C. completo di impianto idrico-sanitario.
7. Nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato apposito impianto di sollevamento di tali acque, ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica designato dalla A.S.L., per evitare inconvenienti di carattere igienico.

Articolo 65. **PIANI SEMINTERRATI**

1. Sono considerati piani seminterrati quelli i cui locali hanno il pavimento posto a un livello più basso del marciapiede o della più alta sistemazione esterna del terreno.
2. I locali posti ai piani seminterrati di fabbricati, fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni, possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone, quali

servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali, quando abbiano i seguenti requisiti:

- a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
 - b) vespaio aerato di m. 0,50 di altezza ed intercapedine, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, resistenza termica ed indici di fonoisolamento conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - c) un'intercapedine aerata che circonda i locali in oggetto per tutta la parte interessata: la cunetta dell'intercapedine deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili.
 - d) aeroilluminazione naturale diretta (per i locali adibiti a abitazione permanente) o condizionamento e illuminazione artificiale come previsto dalle disposizioni di leggi vigenti in materia;
 - e) scarico regolamentare delle acque mediante valvole antirigurgito, pompe di sollevamento o mezzi analoghi;
 - f) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto.
3. Nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano seminterrato deve essere installato apposito impianto di sollevamento di tali acque, ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica designato dalla A.S.L., ad evitare inconvenienti di carattere igienico.
 4. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato.

Articolo 66. SOFFITTI INCLINATI E SOPPALCHI

1. Sono ammessi i soppalchi, cioè solai intermedi, nei locali di categoria A ed S sempre che l'altezza minima della parte sottostante il soppalco non sia inferiore ai limiti prescritti per le varie categorie di locali.
2. La parte soprastante il soppalco, se non dotata di requisiti dei locali di categoria A ed S, può essere adibita a deposito o ripostiglio, purché privo di autonomo accesso dall'esterno o autonoma accessibilità.

Articolo 67. SOTTOTETTI

- 1 I locali sotto le falde dei tetti possono essere non abitabili e/o abitabili.

A) Sottotetti non abitabili

1. I sottotetti non sono abitabili se l'altezza media dell'intero piano sottotetto, non tenendo conto di eventuali tramezzature interne, non supera mt 2,40 e quella minima non supera mt.1,80. Non si considerano ai fini volumetrici gli spazi di risulta tra le travi di interasse inferiore o pari a 1 m.
2. La pendenza delle falde non può essere superiore al 50%.
3. In detti locali é possibile realizzare, oltre all'impianto elettrico anche quello di riscaldamento ed idrico-sanitario ed un bagno, con altezza minima interna non inferiore a mt.1,80 ed altezza media pari a mt.2,40.
4. Sono altresì non abitabili sottotetti con altezza media interna superiore a mt.2,40 ed inferiore a mt. 2,70.
5. L'aerazione e l'illuminazione dei locali sottotetto può avvenire mediante finestre nelle pareti perimetrali, lucernari e asole e finestre ricavate nelle falde del tetto stesso, per una superficie massima di un decimo della superficie utile in pianta.
6. E' consentito l'arretramento della falda del tetto con la creazione di terrazzini ad uso stenditoio all'aperto con aperture per accedere agli stessi; in tal caso, ai fini dell'altezza media e dell'altezza minima non verrà considerata la sezione su detti terrazzini.
7. Il sottotetto non abitabile deve essere collegato con vincolo pertinenziale registrato e trascritto, prima del rilascio del titolo edilizio, con l'unità immobiliare immediatamente sottostante dello stesso edificio e connesso alla medesima esclusivamente con scala interna e non avente accesso alcuno sulla scala condominiale, per cui non potrà costituire unità immobiliare autonoma ed essere ceduto separatamente dalle predette unità.
8. Per i locali sottotetti che verranno dotati di impianti elettrico, idrico e termico dovrà essere corrisposta una quota pari allo 0,60 degli oneri di urbanizzazione.

9. I locali soffitta possono essere realizzati indipendentemente dal vincolo di pertinenzialità se privi dell'impianto di riscaldamento e sanitario.

B) Sottotetti abitabili

1. I sottotetti abitabili devono presentare i requisiti previsti nel presente regolamento edilizio per i locali abitabili riguardo all'altezza media che non deve essere inferiore a mt.2,70 ed alla dimensione minima nonché alla illuminazione ed alla ventilazione.

C) Sottotetti condonati ad uso abitativo

1. I sottotetti condonati ad uso abitativo ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94 possono essere adeguati ai requisiti minimi di abitabilità dei sottotetti abitabili di cui al presente regolamento a condizione che versino per detto adeguamento gli oneri di cui alla legge 10/77.
2. Le maggiori altezze non determinano nuove cubature.

- D) L'inserimento di cordoli perimetrali strutturali, nei limiti dimensionali previsti dalle norme tecniche sulle costruzioni, non costituiscono aumento di volumetria.

Articolo 68. TRASLAZIONE DI QUOTE DI FABBRICATI ESISTENTI

1. I fabbricati che, a seguito della progressiva definizione delle urbanizzazioni, si fossero venuti a trovare con l'originale quota di imposta al di sotto della nuova quota di campagna, possono, in caso di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione, riferirsi alla nuova quota a condizione che non si tratti di edifici vincolati ai sensi del D.L.vo 29.10.1999.
2. n. 490 o inclusi in Zona A del P.R.G., e che non si realizzi alcun aumento di volumetria ma semplice traslazione di quota, fatti salvi i diritti dei terzi.

Articolo 69. LOCALI INTEGRATIVI PER LA RESIDENZA

1. Tutti gli edifici residenziali, costituiti da più unità immobiliari servite da una stessa scala, devono essere dotati di idonei locali di deposito per biciclette, carrozzine, etc., ubicati in prossimità delle scale e degli ascensori ed a livello dell'ingresso principale.
2. Gli edifici residenziali con un numero di unità immobiliari superiori a 6, devono essere dotati di uno o più locali da utilizzarsi per usi diversi (gioco dei bambini, riunioni condominiali, ecc.); detti locali devono avere una superficie netta minima di mq 20; tale superficie deve essere aumentata di mq 1,50 per ogni ulteriore unità immobiliare (oltre 7 unità).
3. Detti locali devono avere altezza minima netta di mt 2,70, e lo stesso rapporto minimo di illuminazione ed aerazione stabilito per i locali di categoria A1; essi devono essere dotati di almeno un servizio igienico munito di disimpegno e possono essere ubicati al piano terreno, possibilmente con verde al livello, ovvero al piano di copertura o nel sottotetto.
4. L'accesso ai sopraddetti locali deve avvenire mediante percorsi continui orizzontali e raccordati con rampe e/o ascensori al fine di poter essere fruiti anche da persone anziane o con ridotte od impedita capacità motorie.
5. Si intendono locali integrativi per la residenza i locali adibiti al gioco dei bambini, alle riunioni condominiali, al rimessaggio biciclette, alle lavanderie e stenditoi ad uso condominiale e ad altre destinazioni simili.
6. Le superfici lorde minime dei locali integrativi per la residenza non vanno computate ai fini del calcolo della superficie complessiva e del volume dell'edificio, e per tali superfici e volumi non viene corrisposta la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

Articolo 70. DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE DELLE ABITAZIONI ED ATTREZZATURE RURALI

1. Le costruzioni rurali, destinate ad abitazione, devono essere possibilmente isolate, in modo da evitare l'addossamento delle murature a terrapieni e simili, e costruite di regola nelle zone più elevate del podere ed in luogo asciutto.

2. Si applicano alle attrezzature rurali tutte le disposizioni relative alle costruzioni residenziali contenute nel presente Regolamento salvo quanto diversamente stabilito nel presente capitolo.
3. Il pavimento di pianterreno destinato ad uso abitazione deve essere sopraelevato di mt 0,30 almeno, rispetto al piano di campagna o a quello di cortile, e mt 0,60 sul livello più alto cui possono giungere i corsi d'acqua e gli stagni che si trovano nelle adiacenze.
4. Tutto attorno alle costruzioni deve essere realizzata una zona pavimentata di larghezza non inferiore a mt 1,20. Le pendenze del suolo circostante l'abitazione, quelle dell'aia, dei cortili ed orti adiacenti alle abitazioni devono essere sistemate in modo che le acque meteoriche possano rapidamente defluire, evitando ogni ristagno
5. I piani seminterrati non possono essere adibiti ad uso abitazione. I locali abitabili e gli accessori devono avere le caratteristiche stabilite dai precedenti articoli 51, 52 e 53.
6. Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica, anche se prodotta con generatore autonomo

a) NORME IGIENICHE

1. Ogni nuova abitazione rurale deve essere provvista di acqua potabile di condotta o di pozzo, costruito secondo le norme igieniche vigenti e provvisto di pompa o di cisterna igienicamente costruita e protetta.
2. Le cisterne sono permesse, per uso potabile, solo ove non sia possibile provvedersi di acqua in modo diverso.
3. Le pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione devono essere realizzate in materiale impermeabile, ed il fondo deve essere costruito in modo da potersi facilmente spurgare. Le cisterne devono essere munite di un deviatore di scarico per l'esclusione delle prime acque piovane, e di una vaschetta di decantazione
4. La bocca della cisterna deve essere chiusa ermeticamente e l'erogazione deve avvenire per mezzo di pompa
5. La copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero con pavimento in cemento, pendente verso l'esterno e provvisto di cunetta per lo smaltimento dell'acqua.
6. Per quanto attiene al rifornimento idrico all'interno delle costruzioni rurali si richiama quanto stabilito nel precedente art. 63.
7. Ogni alloggio deve essere provvisto di almeno un locale accessorio, classificato come S1 nel precedente articolo 51, e dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo, accessibile da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con locali abitabili, aerato ed illuminato direttamente dall'esterno.
8. Per lo scarico delle acque piovane, nere luride devono osservarsi le disposizioni della legislazione vigente.
9. Gli impianti per la depurazione delle acque nere e luride devono essere sistemati in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo, della cisterna e delle condutture di acqua potabile.
10. I locali destinati ad uso porcaiaia, pollaio, conigliera e simili devono essere in ogni caso separati dalle abitazioni
11. Nelle nuove abitazioni rurali, nelle ristrutturazioni o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda dovranno di preferenza essere alimentati mediante fonti energetiche alternative (solare, eolica, etc).
12. Nella progettazione di tali impianti, nel caso di abitazioni o borghi rurali realizzati in prossimità di strade pubbliche, devono essere usati accorgimenti al fine di evitare possibilità di abbagliamento per i veicoli transitanti
13. I ricoveri per attrezzi, macchinari e prodotti possono essere realizzati, ai sensi dell'art.71 della L.R. 18/83 così come modificata ed integrata dalla L.R. 12/99.
14. I distacchi dai cigli stradali e dai confini del fondo sono quelli definiti dal P.R.G. nonché dalle vigenti norme di legge e regolamentari

b) CONDIZIONI MINIME DI ABITABILITÀ DELLE ABITAZIONI RURALI ESISTENTI

1. In caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria delle costruzioni rurali, devono essere, per quanto possibile, rispettate le prescrizioni per nuove abitazioni del presente Regolamento.
2. Le abitazioni rurali esistenti devono, comunque, rispettare le seguenti condizioni minime di abitabilità
3. intorno alla casa deve essere costruito un marciapiede della larghezza minima di mt 1,00 pavimentato in gres o cotto, in battuto di cemento o in materiali equivalenti;
4. l'allontanamento delle acque piovane deve essere effettuato mediante cunetta impermeabile e quello delle acque nere e luride come stabilito dalla legislazione vigente;

5. sono proibiti i solai senza protezione al calpestio: essi devono cioè comprendere una struttura portante ed un pavimento di laterizio pressato o in marmette o altro materiale idoneo
6. devono essere abolite le stalle ed i ricoveri di bestiame realizzati sotto le abitazioni. Tali locali opportunamente sistemati, potranno essere sistemati come depositi, magazzini o altro;
7. si deve realizzare sotto il pavimento del piano terreno destinato ad abitazione un vespaio o camera d'aria, con riempimento di ghiaia e scorie, dello spessore minimo di cm 20 e sovrastante strato impermeabilizzante. Tale vespaio può anche realizzarsi sopra l'attuale pavimento, purché l'altezza del locale non risulti inferiore a mt 2,70. Sono vietati i pavimenti in terra battuta o fessurati in modo tale da non consentire una agevole ed accurata pulizia;
8. tutti i locali devono essere intonacati all'interno;
9. ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra per ricevere aria e luce direttamente dall'esterno;
10. le scale di accesso ai piani superiori abitabili devono presentare requisiti di sicurezza. E' vietato l'uso di scale mobili e a pioli o raccordate al piano superiore mediante botola
11. i tetti devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare stillicidio interno. Se non v'è camera d'aria, si deve provvedere alla sua costruzione nel caso il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica designato dalla A.S.L. riconosca insufficiente l'isolamento termico del fabbricato;
12. per gli impianti tecnici (rifornimento idrico, fognature ecc.) relativi alle concimaie e stalle, per quanto riguarda la manutenzione, devono rispettare le medesime prescrizioni stabilite per gli edifici di nuova costruzione.

c) STALLE E CONCIMAIE

1. Nelle abitazioni rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i pollai, le porcilaie, ecc. non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno mt 10.
2. Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative ed ai regolamenti statali e regionali vigenti e con dimensioni e caratteristiche idonee al tipo di allevamento.
3. Il pavimento delle stalle sarà costruito con materiali impermeabili e munito di scoli.
4. Le stalle devono avere le pareti intonacate con cemento, o rivestite di materiale impermeabile sino all'altezza minima di mt 2,00 dal pavimento. Le concimaie saranno costruite in conformità alle prescrizioni legislative e ai regolamenti statali e regionali vigenti e dovranno distare da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua, e da qualsiasi abitazione o pubblica via, almeno mt 25.
5. Tutti i depositi e gli ammassi di letame per usi agricoli fuori dalle concimaie, non sono permessi che in aperta campagna, purché limitati ai bisogni del podere e distanti non meno di mt 100 da qualunque abitazione e non meno di mt 50 da pozzi di acqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie pubbliche

Articolo 71. DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI RICETTIVI

1. La trasformazione urbanistica per l'esecuzione di opere per la predisposizione e l'attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari (quali campeggi, villaggi turistici e/o asili per costruzioni destinate ad alloggi temporanei itineranti e simili) è subordinata al Permesso di Costruire
2. Il Permesso di costruire per l'allestimento dei complessi suddetti può essere rilasciata dal Dirigente soltanto nelle aree destinate, dallo strumento urbanistico, a tale scopo, nel rispetto delle norme in esso previste, ferme restando la necessità dell'acquisizione delle altre autorizzazioni richieste per l'apertura e l'esercizio dei singoli complessi

A) DEFINIZIONE DI COMPLESSI TURISTICI RICETTIVI COMPLEMENTARI

Si intende per attività ricettiva quella che fornisce servizi per l'ospitalità.

In particolare sono aziende ricettive complementari gli esercizi pubblici, a gestione unitaria, che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio al pubblico sia in propri allestimenti, sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomo e mobili.

Le aziende ricettive complementari possono disporre di ristorante, spaccio, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende ricettive complementari i villaggi turistici ed i campeggi come di seguito definiti:

a) Villaggi Turistici

Sono aziende ricettive all'aria aperta attrezzate per il soggiorno e la sosta di turisti prevalentemente sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Esse possono contenere tende, roulotte ed altri manufatti realizzati in materiali leggeri (bungalows, "case-

- mobili", etc.) non vincolate permanentemente al suolo, ma soltanto appoggiati o ancorati;
- b) **Campeggi**
sono aziende ricettive all'aria aperta per il soggiorno e la sosta di turisti prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, purchè trasportabili dal turista per vie ordinarie, senza ricorrere a trasporto eccezionale. I campeggi devono essere dotati delle indispensabili attrezzature e servizi nonché delle necessarie infrastrutture
- Nei villaggi turistici è consentito realizzare piazzole per turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi (tende, roulotte, etc.) purché in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
- Nei campeggi è consentito alla gestione installare tende o roulotte quali mezzi sussidiari di pernottamento, purché non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

B) SERVIZI ED ATTREZZATURE COMUNI NEI COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI

1. I servizi igienico sanitari di uso comune, con suddivisione per sesso, devono essere dimensionati nella qualità minima di:
 - a) 1 wc ogni 20 persone o frazione di 20;
 - b) 1 lavabo ogni 20 persone o frazione di 20;
 - c) 1 box-doccia ogni 25 persone o frazione di 25;
 - d) docce all'aperto nella misura minima di una ogni 30 persone.
2. I servizi saranno suddivisi in gruppi e localizzati in modo da poter servire, col minimo dei percorsi, tutte le piazzole.
3. Saranno previsti gruppi di lavelli per stoviglie e vasche per lavabiancheria nella misura minima di 1 ogni 30 persone e fontanelle di acqua potabile in ragione di 1 ogni 40 persone.
4. Per le coperture dei servizi suddetti è vietato l'uso di materiali plastici, lamiere metalliche e similari.
5. Le altre attrezzature di uso comune saranno realizzate con materiali tradizionali (pietra, legno, c.a. a vista) e ben inserite nell'ambiente.
6. Per le coperture dei servizi suddetti è vietato l'uso di materiali plastici, lamiere metalliche e similari.

C) ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

1. Devono essere installate, in modo da non disturbare la continuità naturale dell'ambiente, le attrezzature di seguito elencate:
 - a) **Impianto idrico.**
L'approvvigionamento idrico deve garantire almeno 70 litri di acqua al giorno per persona e deve avere serbatoi che garantiscano una autonomia di almeno 24 ore
Se il complesso ospita più di 300 persone tale quantità va aumentata di litri 10 a persona per ogni ulteriori 300 unità o frazione di 300.
L'approvvigionamento idrico deve essere di acqua potabile o potabilizzata per una quantità minima di 60 lt/persona.
La distribuzione di acqua non potabile all'interno del complesso è consentita per i soli servizi igienico-sanitari con chiare ed evidenti indicazioni.
 - b) **Rete fognante per acque luride, nere e meteoriche.**
Deve essere realizzata secondo norme vigenti e quanto contenuto nel presente Regolamento.
La rete fognante deve essere allacciata alla fognatura comunale ovvero provvista di proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque dimensionato per la capienza massima del complesso.
 - c) **Raccolta dei rifiuti.**
In ogni complesso ricettivo devono essere assicurati efficienti accorgimenti di riparo e chiusura dei punti di raccolta dei rifiuti.
Per lo scarico delle immondizie deve essere predisposto, al minimo, un recipiente chiuso,

inodore, lavabile, di almeno 100 litri di capacità ogni 6 piazzole o frazione di 6. I recipienti devono essere disposti all'ombra, ad almeno 10 mt. dalla più vicina piazzola e ad una distanza non inferiore a mt. 50 da quella più lontana.

E' obbligatorio prevedere appositi recipienti per la raccolta dei contenitori di vetro o metallici.

d) Impianto elettrico e di illuminazione.

Saranno realizzati con cavi interamente isolati e con sistemi di sicurezza corrispondenti alle norme CEI, intubati ed interrati nelle aree esterne alle piazzole.

L'impianto di illuminazione deve prevedere punti luce ad una distanza massima di mt 50 l'uno dall'altro e disposti in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità, veicolare e pedonale, nonché dei servizi ed attrezzature comuni.

Il complesso ricettivo deve altresì essere dotato di impianto di illuminazione con generatore autonomo capace di garantire in qualunque momento una sufficiente illuminazione.

e) Impianto antincendio.

Sarà realizzato nel rispetto delle norme vigenti ed in modo da poter essere alimentato da ambedue i sistemi di fornitura dell'acqua (potabile e non potabile) per almeno 4 idranti. In alternativa può essere previsto un impianto autonomo con pompe sufficienti a garantire l'erogazione dei suddetti idranti.

In ogni complesso deve esserci almeno un estintore antincendio, in provato stato di funzionamento, ogni 50 persone; gli estintori devono essere ubicati in modo da non distare più di mt 50 dalla piazzola più lontana.

E' inoltre opportuno che i complessi ricettivi complementari siano dotati di impianto per l'utilizzazione di energia alternativa (solare, eolica, ecc.) in particolare per la fornitura di acqua calda.

D) NORME PER L'ACCESSIBILITÀ AI COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI

1. Al fine di migliorare l'accessibilità ai complessi ricettivi complementari e di consentire l'utilizzazione anche agli anziani ed alle persone con limitate capacità motorie, nell'ambito dei complessi stessi, saranno evitate barriere edilizie di cui alla legislazione vigente.
2. Almeno per i servizi e le attrezzature comuni, nonché per una quota parte delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo, e comunque nella misura non inferiore al 5% del totale, devono essere rispettate le norme del regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. In particolare deve essere previsto almeno un locale igienico, un lavabo ed una doccia con le caratteristiche previste da detto regolamento.

E) DIVIETI

1. E' vietato l'allestimento di complessi ricettivi complementari alle ubicazioni seguenti:
 - a) lungo le autostrade, le strade statali, provinciali, comunali e locali, ai sensi del D.M. 01-04-1968, per le distanze ivi stabilite;
 - b) in un raggio di mt 200 dalle opere vincolate ai sensi del D.L.vo n. 490/99, relativo alla tutela delle cose di interesse artistico o storico e dai cimiteri;
 - c) in raggio di mt 250 dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi pubblici di acqua potabile, nonché da impianti di depurazione, di incenerimento, discariche e similari;
 - d) ad una distanza inferiore a mt 50 dall'argine di fiumi o corsi d'acqua perenni e dalla battigia delle coste marine e lacunari.

F) CAMPEGGI LIBERI

- 1 La realizzazione di campeggi liberi, per un limitato numero di presenze, organizzati da privati o da Enti, è soggetta ad autorizzazione da parte del Dirigente.
- 2 Tali campeggi possono essere allestiti esclusivamente in località salubri in cui non esista, tra l'altro, alcuna difficoltà per il deflusso delle acque meteoriche, con esclusione, in ogni caso, delle zone di cui al precedente art. 121 e preferibilmente su terreni di proprietà comunale o di altri enti pubblici.
- 3 I campeggi liberi devono essere dotati di servizi igienici essenziali e di scarichi per autocamper e roulotte.
- 4 Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato all'assenso dimostrato del proprietario del suolo, il Dirigente può imporre l'osservanza di particolari prescrizioni e cautele per disciplinare la raccolta dei rifiuti e la prevenzione degli incendi

Articolo 72. DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (c.d. "linee vita")

1. Si definisce dispositivo di aggancio o dispositivo di ancoraggio, l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio, destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto in conformità alla norma UNI EN 363.
2. Le norme del presente articolo si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e in quelli in cui, comunque, si proceda all'integrale rifacimento dei manti superficiali delle coperture a "tetto".
3. Le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono poter essere utilizzate ai sensi degli articoli 15, 111 e 115 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo:
 - a) i pergolati, i gazebi e simili e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo;
 - b) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
 - c) le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri;
 - d) coperture piane o a falda inclinata dotate di parapetto perimetrale o ringhiera continui di altezza almeno pari a 100 cm rispetto al piano di camminamento in corrispondenza dei possibili punti di caduta.
5. Ai fini del presente articolo eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio sono assimilate a vuoti.
6. Le opere e i manufatti installati ai sensi del presente articolo, nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate

- nelle verifiche di conformità urbanistico- edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile, l'altezza massima delle costruzioni, il rapporto di copertura e la distanza minima da confini e fasce di rispetto.
7. Sui tetti, lastrici e spazi ad essi assimilabili che rientrano nel campo d'applicazione del presente articolo, andranno installati dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati in modo permanente, conformi alla norma UNI 11578:2015. Se soggetti a corrosione, i dispositivi metallici devono essere protetti mediante adeguati trattamenti.
 8. In allegato all'istanza per la formazione del titolo abilitativo edilizio sarà prodotto un elaborato, costituito da relazione e grafico in scala adeguata, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione o del progettista se la figura del coordinatore non è prevista, che illustri dettagliatamente la soluzione adottata. Qualora la conformazione della copertura o dei sistemi di ancoraggio subiscano significative modifiche in corso di esecuzione, un analogo elaborato, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase d'esecuzione o del direttore dei lavori se la figura del coordinatore non è prevista, sarà allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori. Nei casi di esclusione previsti dal presente articolo, l'elaborato sarà sostituito da una certificazione del progettista.

Articolo 73. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA.

1. Si richiama quanto disciplinato dall'art.3 della Legge regionale Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco):
2. "L'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili."
3. Per luoghi sensibili devono intendersi:
 - I) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;
 - II) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
 - III) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;
 - IV) le caserme militari;
 - V) i centri di aggregazione di anziani;
 - VI) tutti i luoghi di culto;
 - VII) i cimiteri e le camere mortuarie.

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Articolo 74. STRADE

1. Le strade, le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere. A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste devono essere nettamente segnalate e protette.
2. Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità di soggetti diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.
3. Per le strade veicolari con marciapiedi va garantita la piena sicurezza ed agibilità dei pedoni senza alcun intralcio da parte dei veicoli.
4. Le strade destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate secondo le norme del "Codice della strada".

Articolo 75. PORTICI

1. Fermo restando la definizione uniforme n. 39 di cui alla parte prima del regolamento, i portici, i loggiati al piano terreno ed i percorsi coperti sono destinati al pubblico passaggio.

2. In caso di integrazioni di porticati esistenti, dimensioni, tipologie e caratteristiche, sia del fronte esterno che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata integrazione al sito.
3. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e colori per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
4. Gli interventi manutentivi dei porticati e/o gallerie, costantemente aperti al pubblico passaggio, sono a carico dei privati.

Articolo 76. **PISTE CICLABILI**

1. Per pista ciclabile si intende lo spazio dedicato al transito esclusivo delle biciclette. In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi è obbligatorio individuare tracciati per connessioni viarie ciclabili.

Articolo 77. **AREE PER PARCHEGGIO**

1. Nelle nuove costruzioni anche se realizzate in sostituzione di una preesistente costruzione demolita, devono riservarsi spazi coperti o scoperti per parcheggio in misura non inferiore a quella prevista dall'art. 41 – sexies della legge n.1150/42 come sostituito dal 2° comma dell'art. 2 della legge 122/89 (un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione) e dalle N.T.A. del P.R.G.
2. I parcheggi di cui al precedente comma 1 potranno essere all'aperto o al chiuso,
3. Nelle costruzioni esistenti i proprietari possono realizzare parcheggi ai sensi dell'art. 9 della legge 122/89.
4. In entrambi i casi di cui sopra la comunicazione di inizio lavori è condizionata alla esibizione di atto registrato e trascritto di asservimento dei parcheggi.
5. E' preclusa la possibilità di realizzare parcheggi non pertinenziali sulle aree di pertinenza di edifici esistenti i quali non abbiano almeno la dotazione minima di parcheggi prevista dalle norme attualmente vigenti. In tali casi l'intervento sarà ammissibile solo quando si provveda preliminarmente a verificare la dotazione di parcheggi della costruzione, integrandola fino al minimo richiesto ove occorra. Solo l'eventuale eccedenza rispetto a detto minimo potrà essere esclusa dal rapporto giuridico di pertinenza e sarà quindi suscettibile di essere commercializzata separatamente dalle unità immobiliari costituenti l'edificio. Ove non si verifichi eccedenza rispetto al minimo richiesto i nuovi parcheggi potranno essere solo di tipo pertinenziale. Eventuali parcheggi in eccedenza rispetto a detta quantità minima non sono considerati pertinenziali e conseguentemente non sono sottoposti alle stesse restrizioni, salvo che non siano stati realizzati espressamente come parcheggi pertinenziali, in forza della deroga di cui all'art. 9 della L. 122/89 oppure delle apposite previsioni del P.R.G. vigente.
6. Per le superfici a parcheggio esterno sono prescritte pavimentazioni con materiali e tecniche che garantiscano la permeabilità del suolo.
7. Chiunque intenda avvalersi della deroga di cui all'art. 9 comma 1 della legge 122/89, è tenuto a fornire dimostrazione della rispondenza dell'opera alle normative vigenti in materia di autorimesse, con particolare riferimento a quelle di prevenzione incendi. I relativi progetti dovranno pertanto essere corredati da idonea documentazione attestante la richiesta rispondenza e quando, per la natura o dimensione dell'opera, questa sia soggetta al preventivo esame del competente Comando VV.FF., prima del rilascio della Permesso di Costruire (o dell'atto sostitutivo della medesima) dovrà essere prodotto il relativo nulla osta.

– PARCHEGGI ESISTENTI

8. In caso di superfici coperte e / o volumi esistenti anche condonati, destinati a parcheggio con vincolo pertinenziale e di destinazione, non è consentito il mutamento di destinazione d'uso.
9. Negli interventi di ristrutturazione i locali esistenti destinati a parcheggio, sia interni che esterni ai fabbricati, possono anche essere ubicati in maniera diversa, fermo restando il rispetto del precedente comma e dell'art. 9 della L. 122/1989. Il tutto dietro rilascio di titolo edilizio.
10. Per i parcheggi scoperti è consentito lo spostamento di ubicazione all'interno del lotto di pertinenza, dietro rilascio di concessione edilizia.
11. Il nuovo identico vincolo deve risultare da atto. trascritto.

Articolo 78. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

1. Le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere: può essere consentito il solo utilizzo di biciclette. A tale scopo devono essere previste apposite separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da segnalazioni a terra o marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste dovranno essere nettamente segnalate e protette.
2. Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità dei diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.
3. Le pavimentazioni, gli arredi, l'illuminazione, le eventuali aiuole, le recinzioni, devono concorrere a definire una elevata qualità urbana.
4. Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la sicurezza e la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica. Particolare cura deve essere posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso l'intervento deve rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra.

Articolo 79. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI;

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico o di uso pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati può essere realizzata anche dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano e deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati negli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo edilizio abilitativo.
3. I marciapiedi e i camminamenti devono essere pavimentati con materiale adatto e delimitati da cordone in pietra, secondo le disposizioni dei competenti uffici comunali. I marciapiedi ed i passaggi pedonali realizzati su area privata non recintata sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

Articolo 80. PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE

1. Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.
2. L'apertura e la modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche o soggette a pubblico transito, interne ed esterne al centro abitato, è soggetta ad autorizzazione del Dirigente dell'ufficio competente.
3. Sugli eventuali fossi stradali devono essere formati e mantenuti opportuni ponti e passerelle senza alcuna alterazione della sezione della strada e del piano viabile.
4. Le acque meteoriche saranno convogliate nelle fognature o nei fossi stradali per evitare che defluiscano sul piano viabile.
5. L'autorizzazione non può rilasciarsi se l'apertura del passo o dell'accesso costituisca un serio intralcio alla circolazione e allorquando la costruzione e lo spostamento avviene in corrispondenza o in prossimità di crocevia, di curve, di dossi, di gallerie e di passaggi a livello o comunque in contrasto con il codice della strada ed il relativo regolamento.

Articolo 81. CAVE DISMESSE

1. Le aree di cava dismesse, saranno sottoposte, ai sensi dell'art. 11 delle Norme Tecniche coordinate del P.R.P., a progetti di recupero ambientale finalizzati alla creazione di biotipi artificiali, di aree boschive o per usi turistico-ricreativi.

Articolo 82. DEPOSITI DI MATERIALE SU AREE SCOPERTE

1. I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili da strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone destinate alla residenza, alle attrezzature e dai servizi.
2. Sono ammessi nelle zone produttive sempre che essi non costituiscano pericolo per l'igiene pubblica o del suolo e per l'incolumità delle persone.
3. Nelle zone agricole sono tassativamente esclusi impianti di demolizione di auto e relativi depositi; tale attività possono trovare collocazione all'interno delle zone industriali ed artigianali.
4. In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Dirigente adotta i provvedimenti necessari al rispetto delle suesposte condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

A) ESPOSIZIONE A CIELO LIBERO DI VEICOLI E MERCE IN GENERE

1. L'esposizione a cielo libero, anche su aree private, di veicoli e merci in genere, sia a carattere temporaneo che permanente, deve essere autorizzata dal Dirigente competente, che può condizionarla all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele a tutela della incolumità pubblica e della circolazione e della dotazione di parcheggi.
2. L'autorizzazione non è richiesta se l'esposizione avviene nei giorni e nei luoghi stabiliti per le fiere ed i mercati.

B) ACCUMULI O DISCARICHE DI RIFIUTI SOLIDI, RELITTI E ROTTAMI

1. La formazione anche temporanea di rilevati su suolo pubblico o privato per l'accumulo di rifiuti solidi (cascami, relitti e rottami, ecc.) o per l'apertura di nuove discariche è soggetta ad autorizzazione del Dirigente competente, previo parere del competente servizio della A.S.L. .
2. Tali accumuli e discariche devono essere ubicati il più lontano possibile dalle abitazioni e tenendo conto dei venti dominanti. Essi sono comunque vietati nelle aree golenali e in quelle che lo strumento urbanistico destina a verde pubblico.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla preventiva valutazione, a mezzo di adeguato studio idrogeologico asseverato con giuramento da un tecnico abilitato in materia, per incarico del richiedente, attestante l'assenza di pericolo di inquinamento delle acque superficiali e profonde.
4. Per la copertura deve essere impiegato materiale idoneo.
5. I materiali scaricati devono essere sistemati e spianati secondo le indicazioni del competente servizio comunale ed in modo da non determinare cavità ed ineguaglianza che permettano il ristagno dell'acqua.

Articolo 83. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

1. L'installazione e la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti potranno essere effettuate solo dopo l'approvazione del relativo regolamento comunale ai sensi della normativa statale e regionale vigente.
2. Prima della chiusura degli impianti dovrà essere eseguita la bonifica prevista dalla normativa vigente.

Articolo 84. ATTREZZATURE BALNEARI

1. La nuova costruzione e la ristrutturazione delle attrezzature balneari saranno effettuate nel rispetto delle norme del PDMR vigente e delle norme comunali di recepimento di tale piano di settore.

Articolo 85. CHIOSCHI/DEHORS e altre strutture facilmente trasferibili

1. Il presente articolo disciplina le caratteristiche formali e dimensionali delle strutture facilmente trasferibili e temporanee.

A) DEHORS

1. Sono definiti dehors le aree all'aperto, a servizio di attività commerciali e strutture turistico ricettive (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, alberghi, pensioni, attività che consentono il consumo sul posto), variamente attrezzate e delimitate, collocate in prospicenza e/o adiacenza all'esercizio di cui costituiscono pertinenza. La struttura del dehors, composta da elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente removibili, costitutivi di perimetrazione, di copertura e di livellamento del terreno (pedane), può essere posizionata:
 - a. su suolo pubblico;
 - b. su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;
 - c. su suolo e immobili privati (piano terra e terrazze).
2. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Per spazio privato si intende uno spazio di cui l'esercente abbia la proprietà o autorizzazione del proprietario; se condominiale l'uso resta subordinato al relativo assenso del condominio.
4. Per gli aspetti autorizzativi, tipologici e dimensionali si rimanda allo specifico Regolamento per l'installazione di strutture precarie ed amovibili a servizio delle attività commerciali/artigianali/turistico-ricettive.

B) CHIOSCHI e GAZEBI

1. Si definisce CHIOSCO un manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, privato e/o gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Ente proprietario
2. Si definiscono GAZEBI delle strutture leggere, non aderenti ad altri fabbricati, coperte nella parte superiore ed aperte ai lati e realizzate con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiusi ai lati da tende facilmente rimovibili
3. I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico, sono realizzabili previo rilascio di Permesso di costruire o SCIA alternativa al PdC.
4. Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio; il relativo atto abilitativo può, pertanto, essere revocato quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano.
5. L'installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati) nonché destinati a ricoveri di automezzi ed attrezzi, a magazzino etc., di gazebi, tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, etc., che possono richiedere allacci stabili a pubblici servizi, è soggetta ad autorizzazione da parte del Dirigente, anche se tali strutture vengono localizzate su aree private.
6. L'autorizzazione è rilasciata, a tempo determinato ed è subordinata al rilascio da parte dell'interessato di un atto di rinuncia al plus-valore nonché di un atto d'impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria cura e spese, decorso il termine prefisso ed in ogni caso a semplice richiesta dell'Amministrazione, e senza diritto ad alcun compenso o risarcimento, con garanzia fidejussoria per l'eventuale rimozione dell'opera da parte del Comune.
7. Il Dirigente può in ogni caso, subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele.
8. Non è ammessa la realizzazione o l'installazione di costruzioni temporanee o precarie di qualsiasi tipo ad uso di abitazione, anche saltuaria, o la predisposizione di aree per l'impegno continuativo di mezzi di qualsiasi genere (roulotte e case mobili) se non nelle aree destinate negli strumenti urbanistici a tale scopo, secondo le norme in essi espressamente previste.
9. Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere autorizzate sul suolo pubblico e privato, di norma in zone carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa. Dette costruzioni, ad esclusione delle edicole per rivendite di giornali e riviste che sono disciplinate dagli articoli successivi, non devono, comunque, essere previste in aree prossime ad incroci stradali, limitare la visibilità per la circolazione veicolare ed ostacolare la percezione della segnaletica stradale e delle indicazioni toponomastiche. Esse sono ammesse in aderenza agli edifici esistenti a condizione di non ridurre il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede non risulti, di norma, inferiore a mt 2,00 (legge 285/1992), al netto di eventuali aiuole e che la parte occupata non superi la metà della larghezza totale dello stesso, misurata al lordo di eventuali aiuole. E' in ogni caso necessario acquisire il parere preventivo dell'Ufficio Strade.

10. Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti o in modo da limitare vedute panoramiche, e sono soggette alle limitazioni di cui all'art. 20 della L. 285/1992.
11. Eventuali allacci stabili a pubblici servizi saranno autorizzati in relazione alla tipologia di attività e/o settore merceologico oggetto delle richieste.
12. La superficie massima di tale tipo di costruzione non deve superare i mq 12,00 e l'altezza massima non può superare i mt 3,00 salvo quanto disposto dai commi successivi per le edicole.
13. Le installazioni di gazebi, tendoni e similari possono essere autorizzate in modo da non provocare impedimenti per il normale andamento del traffico e devono essere ubicate in maniera che l'installazione richiesta non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell'igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio, e nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati.
14. Nel caso di installazione di tendoni o similari per manifestazioni e spettacoli, la superficie impegnata dalla struttura precaria e relative pertinenze non può essere superiore ad 1/3 dell'area disponibile.
15. L'accesso e l'uscita del pubblico devono essere previste in maniera da evitare intralci alla circolazione e da tutelare la pubblica incolumità.

C) EDICOLE

1. L'ingombro planimetrico delle nuove edicole e di quelle in sostituzione delle esistenti, con esclusione degli oggetti inferiori a mt. 0,80, dovrà essere di 12 mq. di superficie minima fino ad una superficie massima di 24 mq.
2. Le edicole potranno occupare al massimo la metà della larghezza del marciapiede, lasciando libera una zona per la circolazione dei pedoni non inferiore a 2 ml, al netto di eventuali ostacoli e/o aiuole; in ogni caso l'installazione non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale e/o ciclabile. Il posizionamento delle strutture deve avvenire, preferibilmente, in adiacenza a fabbricati o recinzioni di proprietà privata, preventivamente disponibile.
3. La distanza delle edicole non dovrà essere inferiore a: 2 m dal confine stradale. In corrispondenza di intersezioni stradali il posizionamento dovrà garantire la visibilità determinata secondo i parametri previsti dal Codice della Strada;
4. E' vietata l'installazione di edicole su aree pubbliche o marciapiedi prospicienti strade dove vige il divieto di sosta o di fermata, a meno che l'area di pertinenza dell'edicola non consenta il parcheggio dei veicoli in un'area limitrofa laterale, esterna alla sede stradale, attrezzata con apposita corsia di manovra o con immissione/uscita regolamentata da passo carraio.
5. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono comunque le limitazioni previste dal D.L. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione.
6. Le installazioni non dovranno costituire occlusione a ingressi, "bocche di lupo" o vetrine di negozi.
7. Per le edicole ricadenti in aree vincolate il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche é subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte della competente Soprintendenza.
8. Non potranno essere assenti elementi mobili e/o aggiuntivi che non siano parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (anche incernierate, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.), ad esclusione di rastrelliere per quotidiani, libri e riviste con una occupazione di suolo pari ad 1 (uno) metro quadrato.
9. Per tutte le localizzazioni dovrà essere verificata la compatibilità di carattere ambientale, igienico-sanitario, nonché il rispetto delle norme di polizia stradale e del pubblico interesse.
10. E' vietato apportare qualsiasi modifica all'edicola o all'area di pertinenza dell'esercizio, senza avere prima ottenuto la prevista autorizzazione.
11. Le edicole dovranno avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione.
12. Le edicole dovranno essere realizzati rispettando le seguenti indicazioni, anche sulla base delle linee guida per una architettura sostenibile:
13. Materiali: i tamponamenti esterni e le finiture devono essere costituiti in legno naturale o lamellare, metallo verniciato, rame, vetro e alluminio anodizzato, ed evitando materiali di risulta. E' ammesso l'inserimento di uno zoccolo di base in graniglia;
14. Coperture: devono essere realizzate in rame o legno. Le coperture dei chioschi possono essere piane o a falde inclinate con pendenza inferiore al 25%. Sono ammessi sporti fino a 1.50 m. L'altezza della linea di gronda delle edicole non deve essere superiore a 3.00 m e inferiore a 2.20 m. Uniche deroghe previste

- per le coperture sono l'installazione sulle stesse delle apparecchiature per la produzione di energia elettrica e termica solare;
15. Forma: le edicole devono avere una forma geometrica regolare: quadrato, rettangolo, esagono, ottagono;
 16. Impianti tecnici: devono essere inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge. Inoltre dette strutture dovranno, quanto più possibile, fare ricorso a sistemi di produzione energetica elettrica e termica solare per le proprie esigenze;
 17. Area esterna: qualora tali strutture siano inserite all'interno di aree verdi o non pavimentate deve essere prevista una pavimentazione perimetrale (di larghezza non inferiore a m 1.20) che garantisca l'accessibilità ai portatori di handicap;
 18. Insegne e tende: devono essere previste già in fase di progetto ed organicamente inserite nella struttura. E' possibile l'applicazione di una tenda avvolgibile sulle pareti laterali, a protezione dagli agenti atmosferici, sporgente per non più di 1,50 m, il cui bordo esterno dovrà avere una altezza dal suolo non inferiore a 2.20 m. Le tende devono essere di colore bianco-avorio, oppure a righe bianche alternate a righe di altro colore intonato alla struttura dell'edicola.
 19. Le edicole del presente regolamento, per quanto concerne il rispetto delle misure igienico-sanitarie, devono avere caratteristiche e requisiti conformi a quanto previsto dal Regolamento comunale d'igiene e da ogni altra disposizione vigente in materia. All'interno delle edicole e' richiesta la presenza di un servizio igienico per l'operatore; tale servizio può essere di tipo chimico ovvero provvisto di scarico collegato alla rete fognaria.
 20. Gli eventuali impianti di riscaldamento devono essere integrati nella struttura dell'edicola e conformi alle norme vigenti in materia e possibilmente alimentati con sistema termico solare.

D) STRUTTURE MOBILI MERCATINO ITTICO (Miglio zero) e STRUTTURE A SOSTEGNO DELLA PESCA

1. Nelle aree delle banchine del porto canale, tra la viabilità ed il fiume, è consentito il posizionamento di strutture fisse a supporto della marineria e strutture mobili per la vendita diretta e la preparazione del pescato.
2. Tali strutture dovranno essere allacciate ai pubblici servizi al fine di garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie.
3. Le strutture per il "Miglio Zero" potranno avere la dimensione massima di 16,50 mq. e altezza massima di 3,50 m. e rispettare le normative in materia di commercio su aree pubbliche e tutte le norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
4. Le strutture fisse a supporto della marineria potranno essere tettoie aperte o manufatti chiusi con superficie massima di 20,00 mq. e altezza massima di 3,50 m. e dovranno rispettare tutte le norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
5. Per le caratteristiche e la relativa ubicazione si fa riferimento a quanto indicato nell'elaborato grafico allegato.

Articolo 86. **SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI E PER CHIOSCHI/GAZEBI/DEHORS POSIZIONATI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO**

1. Le disposizioni relative all'installazione di strutture dehors sono riportate nello specifico regolamento comunale. 2. Per l'installazione di chioschi e gazebi, riguardo le servitù di passaggio sui fronti delle costruzioni, valgono le medesime prescrizioni riportate nel regolamento per i dehors.

Articolo 87. **RECINZIONI**

1. Le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono essere di norma realizzate con struttura metallica su basamento in muratura ed essere informate a semplicità. Le stesse devono armonizzarsi con il contesto edificato circostante.
2. Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono conformarsi ai tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale.

3. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e quelli carrabili devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00 m, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.

Articolo 88. **NUMERAZIONE CIVICA.**

1. Ogni accesso che dallo spazio pubblico di circolazione immetta all'interno di aree o locali privati ovvero di fabbricati di qualsiasi genere, viene contraddistinto dal Comune con un proprio numero civico.
2. Le tabelle stradali e i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.
3. Qualora nell'ambito degli interventi edilizi sia prevista l'apertura di nuovi ingressi da spazi pubblici o di uso pubblico, ovvero nel caso di costituzione di nuovi interni, l'intestatario del titolo edilizio, nella circostanza della comunicazione di fine lavori e comunque prima di procedere alla presentazione dell'eventuale denuncia o variazione catastale e prima della segnalazione certificata di agibilità, se prevista per legge, deve richiedere l'assegnazione dei numeri civici e/o numeri interni secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
4. toponomastico, approvato con delibera del consiglio comunale n.17 del 13 marzo 2012.
5. L'obbligo della comunicazione riguarda anche il caso di interventi che comportino la soppressione di numeri civici su aree di viabilità. In caso di demolizioni senza ricostruzione o comunque di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici affinché siano annullati.
6. In caso di inottemperanza alle norme regolamentari richiamate dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, deve farsi riferimento al vigente Regolamento toponomastico.

Capo III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Articolo 89. **AREE VERDI**

1. Per la progettazione delle aree a verde e la scelta delle essenze si rinvia al Regolamento di Tutela del Verde Urbano Adottato dal Comune di PESCARA con deliberazione CC N. 132 del 08/09/2007, in vigore dal 23/09/2007.

Articolo 90. **PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE**

1. Gli interventi consenti nei parchi urbani sono disciplinati dal Regolamento per la fruizione dei parchi cittadini approvato con deliberazione di CC n. 172/02.
2. Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico-culturale, architettonico e ambientale, devono tendere alla conservazione, così come definita dal D. Lgs. 42/2004
3. Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Tutela del Verde Urbano e previa presentazione di un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale accompagnato da adeguata documentazione tecnica.
4. Inoltre, si richiamano le raccomandazioni contenute nella "Carta italiana dei giardini storici", approvata a Firenze il 12 settembre 1981.

Articolo 91. **ORTI URBANI**

1. Gli orti urbani sono appezzamenti di terreni, di proprietà comunale, concessi a titolo temporaneo ad assegnatari, destinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori, con finalità e procedure disciplinati dal Regolamento per l'affidamento e la gestione degli orti urbani, approvato con deliberazione di CC n. 153 del 17/10/2017.

Articolo 92. PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

1. Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente con il disegno di insieme e con la trama del paesaggio e quindi corredato da idonee analisi paesaggistiche che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive.

Articolo 93. TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. La tutela del suolo e del sottosuolo è perseguita dalle modalità di esecuzione degli interventi edilizi quali individuate, per tutto il territorio comunale, dalle norme geologiche recepite nel PRG vigente.
2. Nei progetti e nell'esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modifichino il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli.
3. La tutela del suolo trova altresì riferimento nel vigente regolamento di Polizia urbana e nelle norme sulla bonifica dei suoli di cui al Titolo V, Parte IV, del Dlgs n.152/06.

Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche**Articolo 94. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

1. Qualunque costruzione che contenga locali classificati, come A1, A2, e S1 deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale ovvero da un acquedotto o pozzo privato.
2. L'impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire una adeguata e proporzionata distribuzione dell'acqua in ragione del numero dei locali di cui al primo comma, e del numero degli utenti, secondo le disposizioni vigenti.
3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e nel caso di locali con pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento (autoclave).

Articolo 95. DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

1. Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi.
2. Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate nella fognatura comunale secondo le vigenti normative inerenti il trattamento delle acque reflue e la protezione dall'inquinamento.
3. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.
4. Le acque meteoriche non devono essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognanti. Quelle di prima pioggia devono essere convogliate in fogna bianca, mentre le altre acque meteoriche devono essere smaltite nel rispetto della vigente normativa. Per gli edifici ubicati in aree sprovviste di rete fognaria bianca devono osservarsi le vigenti normative.
5. I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 96. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Il deposito temporaneo in attesa del conferimento dei rifiuti urbani interni, ingombranti e non, compresi quelli destinati alla raccolta differenziata ove essa sia istituita, è soggetto alle norme ed alle prescrizioni regolamentari contenute nel Regolamento per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Articolo 97. DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in materia, come richiamata nell'allegato B della Parte Prima del presente Regolamento.

2. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

Articolo 98. **DISTRIBUZIONE DEL GAS**

1. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.
2. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti per legge. Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, devono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.

Articolo 99. **RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI**

1. Dal 1° gennaio 2018 al fine del conseguimento del Titolo Abilitativo Edilizio (rilascio di Permesso di Costruire o presentazione di SCIA edilizia) per la realizzazione di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importanti di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l'eventuale rifacimento dell'impianto termico invernale e/o estivo), dovrà essere prevista (progettata e realizzata) la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinentziali o no, con le seguenti caratteristiche:
 - Per gli edifici ad uso diverso dal residenziale con S.U.L. superiore a 500 mq: installazione nell'area a parcheggio di almeno una infrastruttura elettrica per la ricarica dei veicoli idonea a permettere la connessione di una vettura;
 - Per gli edifici ad uso residenziale con almeno 10 unità abitative: installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali;
 - Per la dotazione della tecnologia (tipologia di presa, potenza, tipologia di ricarica ed eventuale card necessaria per l'accesso) si fa riferimento al Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire), di cui alla Legge del 7 agosto 2012, n. 134, convertito con Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese e all'art. 2 lett. d) del Decreto Legislativo 257/16 .

Articolo 100. **PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO**

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento.
2. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e dal 1 gennaio 2017 del 50% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
3. Le leggi e i regolamenti nazionali e regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.
4. Nei nuovi piani urbanistici esecutivi è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento nell'ambito della progettazione delle opere di urbanizzazione, a servizio dei nuovi insediamenti, secondo le tecnologie previste dalle direttive comunitarie e dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti.

Articolo 101. **TELECOMUNICAZIONI**

1. L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in particolare, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dall'Autorità Comunale, ovvero soggette alla disciplina della Segnalazione Certificata di inizio Attività nei casi previsti, previo rilascio del parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARTA e della ASL competenti.
2. Gli impianti di tele radiocomunicazione trovano regolamentazione nel "Piano comunale di organizzazione del sistema degli impianti di tele radiocomunicazioni"

Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Articolo 102. PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

1. Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree di servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.
2. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio e tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici circostanti e fronteggianti. Deve inoltre essere assicurato l'uso di materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.
3. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.
4. Per gli edifici nel centro storico valgono le prescrizioni del Piano del colore approvato con deliberazione di CC 41 del 24/02/2014, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio (ad esempio cabine telefoniche, chioschi per la rivendita di giornali o di fiori, bar, etc.), le serrande, le applicazioni di carattere reclamistico, le indicazioni turistiche e stradali, le attrezzature tecniche (quali i sostegni ed i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi di illuminazione stradale, le antenne radio e televisive, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro.
6. Nel caso di ampliamento, sostituzione o di qualsiasi intervento di recupero delle costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, andranno verificate, al fine di una più adeguata collocazione delle stesse, la rispondenza della loro ubicazione alle normative vigenti (codice della strada, decreto di attuazione dello stesso, regolamento comunale sull'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico, ecc.).
7. Tutti gli elementi relativi all'arredo urbano ed alle sistemazioni esterne (fermate di servizio per mezzi pubblici, cassette per l'inoltro della corrispondenza, panchine, accessi e percorsi pedonali relative a zone verdi, spazi di sosta per la ricreazione, attrezzature per la raccolta di rifiuti, fontanelle, ecc.) saranno realizzati in modo da essere agibili ed utilizzabili anche da persone anziane e/o con ridotte capacità motorie

Articolo 103. FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

1. Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e su vie private o sono comunque da questi visibili, debbono soddisfare le esigenze del decoro urbano, tanto per la corretta armonia delle linee architettoniche quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione.
2. Negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce e tutti gli elementi architettonici debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà.
3. Chi intenda eseguire sulle facciate degli edifici esposte alla pubblica vista elementi pittorici di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, deve munirsi di specifica autorizzazione comunale.

4. Negli agglomerati d'interesse storico-artistico o di particolare pregio ambientale, classificati come zona A, a norma del DM 2 aprile 1968 n. 1444, si applica quanto disciplinato dal Piano del colore approvato con deliberazione di CC 41 del 24/02/2014, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 104. **ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI**

1. Nessun oggetto maggiore di cm 10 può essere ammesso al di sotto della quota di mt 3,50 relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio.
2. Tale divieto vale anche nel caso di oggetti di tipo mobile o provvisorio quali ad esempio porte, tende o persiane.
3. Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi la detta quota minima si riduce a mt. 2.50 con esclusione di oggetti di tipo mobile o provvisorio.
4. Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso l'esterno ad una quota inferiore, questi devono essere opportunamente arretrati.
5. Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o private di larghezza totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi) inferiori ai mt 8,00 , se edificate su entrambe i lati, e ai mt 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.
6. Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'oggetto. Gli oggetti in questione non devono sporgere, sul suolo pubblico o di uso pubblico, oltre mt 1,50 e devono, comunque, essere arretrati di cm 50 dal filo esterno del marciapiede.
7. I balconi totalmente chiusi (bow-window), o con più di due lati chiusi, sono ammessi soltanto su spazi pubblici di larghezza superiore a mt 12,00 o nelle costruzioni arretrate dal filo stradale. Essi sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

Articolo 105. **ALLINEAMENTI**

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti si applica solo su isolati consolidati, aventi distanza univoca e costante, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali. Si rimanda comunque a quanto previsto dall'art. 8 lett. g) delle NTA del PRG.

Articolo 106. **PIANO DEL COLORE**

1. Per gli edifici nel centro storico valgono le prescrizioni del Piano del colore approvato con deliberazione di CC 41 del 24/02/2014, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 107. **COPERTURE DEGLI EDIFICI**

1. Le coperture, i loro aggetti ed i volumi tecnici realizzati sopra di esse devono considerarsi elemento architettonico o di conclusione dell'edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve corrispondere a precise prescrizioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali ai prospetti, alle coperture stesse ed all'edificio nel suo insieme.
2. Saranno munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convogliano le stesse, attraverso pozzetti sifonati, alla rete fognante. I pluviali esterni al fabbricato saranno realizzati in materiale indeformabile per un'altezza minima di mt 3,00 nella parte basamentale.
3. Gli aggetti delle coperture, perché non siano computabili nella distanza dalle costruzioni e dai confini, non devono determinare, sulla loro proiezione, una sporgenza maggiore di mt 1,50

Articolo 108. **SPAZI SCOPERTI INTERNI AGLI EDIFICI**

1. Negli spazi scoperti interni agli edifici esistenti (cortili chiusi, semiaperti, ecc.) non possono essere realizzate costruzioni.
2. Non sono consentiti muri di recinzione di parti del cortile o, nel caso di cortile comune, a più fabbricati, muri o recinzioni di divisione se non realizzati con siepi.

3. Salvo che nelle chiostrine e nei cavedi, gli spazi scoperti interni devono essere possibilmente sistemati a giardino o a verde, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e prevedendo una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno.
4. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai $\frac{3}{4}$ del perimetro. Sono classificati nei seguenti tipi:
 - a) Ampio cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di mt 25.
 - b) Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a mt 6, e pareti circostanti di altezza non superiore a mt 4.
 - c) Cortile. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a mt 8 e la superficie del pavimento superiore ad $\frac{1}{5}$ di quella delle pareti che la circondano.
 - d) Chiostrina. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore ad $\frac{1}{8}$ di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a mt 20 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a mt 3.

Articolo 109. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati.
2. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed al ridotto consumo energetico.
3. I progetti, i materiali e gli impianti per l'illuminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per prevenire l'inquinamento luminoso devono prevedere:
 - apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per $g \geq 90^\circ$, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recessive nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;
 - lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a $Ra=65$ ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale;
 - luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza
 - impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l'emissione di luce in misura superiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza.
4. Nel rispetto minimo dei criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo, ogni forma d'illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.
5. Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove l'illuminazione tradizionale potrebbe essere controproducente (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o eccessiva.
6. Nei centri storici e nelle vie commerciali saranno rispettate le seguenti prescrizioni:
 - i centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi;
 - l'illuminazione dei centri storici deve essere realizzata con apparecchi consoni al contesto architettonico.

7. E' vietata l'installazione di impianti di pubblica illuminazione ad alta potenza che possono creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale limitrofe al centro urbano.
8. L'installazione e la modifica degli impianti pubblica illuminazione è disciplinata dalla LR 12/2015

Articolo 110. **GRIGLIE ED INTERCAPEDINI**

1. Si rinvia al successivo art.125 INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE.

Articolo 111. **ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI**

1. Nelle nuove costruzioni, ristrutturazione o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici, con più di una unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio televisivi, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata.
2. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti, tali cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni e nel caso ciò non fosse possibile, in appositi incassi.
3. E' comunque facoltà del Sindaco richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, l'installazione dell'impianto centralizzato di antenna radio-televisiva, con l'eliminazione delle antenne a servizio di singoli alloggi, fatta eccezione per le antenne paraboliche.
4. L'installazione di unità/apparecchiature funzionali al raffrescamento e/o alla climatizzazione invernale costituisce attività libera e non necessita di alcun titolo edilizio qualora avvenga all'interno del profilo della parte emergente dell'edificio, sia in pianta che in elevazione, dovendosi ritenere compreso in tale profilo anche i balconi e le terrazze con relativa ringhiera/parapetto, con esclusione degli aggetti di gronda e di quelli costituiti da elementi architettonico/ornamentali.
5. L'installazione a sporgere o pensile al di fuori del suddetto profilo, può ritenersi ammessa solo nel caso in cui, per la relativa soluzione, sia stato reso parere favorevole da parte dell'Ufficio Arredo Urbano con riguardo al contesto architettonico dell'edificio.
6. In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel precedente comma 2, oltre a procedere alla sanzione prevista dall'art. 134, dovrà provvedersi all'adeguamento dell'unità esterna secondo le prescrizioni dell'Ufficio arredo urbano.

Articolo 112. **SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI**

1. Tutte le porte poste sulla via pubblica o di uso pubblico o su altri spazi destinati al pubblico transito devono aprirsi, di norma, verso l'interno dell'edificio. Quando ciò non sia possibile, ovvero quando debbano aprirsi verso l'esterno per motivi di sicurezza o per il rispetto di normative specifiche, le porte devono essere, ove possibile, debitamente arretrate rispetto al filo della facciata, in modo tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni. Le persiane, gli avvolgibili con apparato a sporgere e simili possono aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno m 3,50 dalla quota del terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio.
2. Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nelle sottozone A, e B/1 dello strumento urbanistico generale potranno essere conservate le condizioni esistenti ancorché non conformi a quelle del presente punto.
3. La sostituzione dei serramenti costituenti l'involucro edilizio di un edificio o di una singola unità immobiliare, siano essi opachi o trasparenti, dovrà rispettare le vigenti disposizioni relative al contenimento energetico.

Articolo 113. **INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE, BACHECHE**

1. Per quanto non espressamente dettagliato nel presente articolo si rinvia al vigente "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni – Regolamento di attuazione: Norme tecniche".

A) INSEGNE COMMERCIALI:**A.1) Insegna monofacciale a cassonetto:**

- insegna a muro deve rispettare le seguenti misure:
 - I zona mq. 3 per vetrina o balcone;
 - II zona mq 4 per vetrina o balcone (per installazioni su balconi l'insegna non può superare in ogni caso la lunghezza del balcone).
- non è consentita l'installazione di insegne ai piani superiori al primo. Quelle indicanti attività collocate al primo piano dovranno essere installate al di sotto dei parapetti delle relative finestre. E' consentita la pubblicità in vetrofania sulle finestre dei locali pertinenti l'attività;
- l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi a cassonetto o a plafond è consentita sulla parete sovrastante le vetrine oppure negli appositi vani, con una sporgenza massima di cm. 15.
- Il plafond o pannello pubblicitario può essere installato anche lateralmente alle vetrine, con una sporgenza massima di 2 cm.

A.2) Insegna a bandiera, su parete:

- l'installazione di tale mezzo pubblicitario è consentita in ambedue le zone in cui è suddiviso il territorio comunale dal Regolamento dell'Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, sempre che abbia una dimensione non superiore a mq. 1 per facciate;
- l'insegna suddetta può avere una sporgenza massima pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non superiore a mt. 1,20 (la larghezza del marciapiede è calcolata al filo esterno del cordolo, anche in presenza di eventuali aiuole);
- il filo inferiore dell'insegna medesima deve essere distante dal piano del marciapiede in misura non inferiore a mt. 2,50;
- non è consentita l'installazione d'insegna a bandiera ancorata a balconi;
- non è consentita l'installazione d'insegna a bandiera in assenza del marciapiede.
- È consentita anche nelle zone ZTL con delibera di pedonalizzazione;

A.3) Insegne ubicate sui tetti: data la particolarità di tali mezzi l'installazione degli stessi sarà consentita solo per superfici geometriche che circoscrivano il messaggio pubblicitario inferiori al 20 % della superficie del prospetto interessato;

1. Targhe indicanti attività professionali, mestieri ed attività in genere devono essere collocate sul portone d'ingresso o vetrina dell'edificio o posizionate lateralmente in appositi porta-targhe, fino ad una superficie massima di 0,50 mq;

A.4) Insegne su palo: Si rinvia al "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni – Regolamento di attuazione: Norme tecniche"**B) TENDE E PERGOTENDE:**

1. L'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico può essere autorizzata dal dirigente, dietro pagamento della relativa tassa di occupazione di suolo pubblico e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso.
2. Le tende aggettanti sono proibite nelle piazze e strade prive di marciapiede, salvo parere favorevole dell'ufficio strade e mobilità.
3. Nelle strade con marciapiede l'aggetto non può superare la metà dell'ampiezza del marciapiede
4. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a mt 2,20 (Regolamento di polizia urbana) dal marciapiede.
5. Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le tende stesse devono essere realizzate con forma, dimensione, colore e decorazione omogenea. Ciò al fine di ottenere unità ed armonia nell'ambiente urbano.
6. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti nel caso trattasi di edifici aventi carattere monumentale, storico o ambientale, o riguardi costruzioni poste in prossimità degli stessi o in zone soggette a particolari vincoli (demianiali, paesistici, ecc.), deve essere rilasciata previo nulla osta delle Autorità competenti, ai sensi della legislazione vigente. Le tende aggettanti su spazio pubblico devono inoltre rispettare le norme del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico vigente.
7. Le tende su strutture portanti infisse al suolo (pergotende) dovranno essere, inequivocabilmente, removibili. L'opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.

8. L'ingombro non potrà superare la metà della larghezza del marciapiede e lasciare libera una parte pedonale comunque non inferiore a mt 2,00 (D.P.R. 495/92). La chiusura in senso verticale dello spazio occupato dalle tende, è consentita esclusivamente allo scopo di riparare temporaneamente dagli agenti atmosferici e solo se costituita da elementi totalmente mobili e retrattili.
9. Non sono ammesse soluzioni a pannelli fissi, pur se smontabili, che di fatto definiscono soluzioni stabili e persistenti.

C) TARGHE:

1. Targhe indicanti attività professionali, mestieri e attività in genere devono essere collocate sul portone d'ingresso o vetrina dell'edificio o posizionate lateralmente in appositi porta targhe, fino ad una superficie massima di 0,50 mq.
2. Per l'installazione di targhe pubblicitarie generiche o professionali di superficie inferiore ai cmq.1500, è sufficiente presentare una comunicazione in carta semplice, allegando alla stessa la descrizione esatta della dicitura, le dimensioni precise della targa, la professione o l'attività commerciale da svolgere con l'indicazione dell'iscrizione all'Ordine Professionale o alla Camera di Commercio, sottoforma di autocertificazione e, nel caso di professione di medico, l'autorizzazione sanitaria ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n.175 del 5.02.1992.
3. Nel caso di installazione di targhe che presentino una superficie superiore a cmq.1500 ma inferiore a 0,50 mq è necessario corredare la CILA con uno specifico grafico del manufatto.

D) BACHECHE:

1. L'installazione di bacheche sul suolo pubblico da parte dell'amministrazione comunale o su istanza di privati è consentita solo per impianti e segnalazioni di pubblico interesse, per informare su manifestazioni culturali e per comunicazioni di carattere istituzionale. Per l'esposizione della stampa di partito è consentita la collocazione delle bacheche esclusivamente sul fabbricato di sede del medesimo, fornite di vetri antisfondamento e non sporgenti più di 10 cm.
2. Le bacheche su suolo pubblico o di uso pubblico devono avere una superficie max di mq 3,00 (esclusa la struttura) e destinare almeno il 50% della superficie espositiva a comunicazioni istituzionali e/o culturali.
3. Devono avere spigoli arrotondati e vetri antisfondamento e rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e di pubblica incolumità.
4. Le bacheche su parete non possono superare i 2 mq e non possono sporgere più di 10 cm o possono essere incassate e devono sempre essere fornite di vetri antisfondamento e di sicurezza.

Articolo 114. CARTELLONI PUBBLICITARI

A) CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE

1. I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:
 - a) secondo la funzione:
 - (1) pubblicitari in genere;
 - (2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.
 - b) secondo la collocazione:
 - (1) a parete;
 - (2) su pannello appoggiato a muro, ma infisso nel pavimento stradale;
 - (3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

B) CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

1. I cartelli, i posters, gli standardi e impianti simili, con esclusione di quelli a parete, possono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro su area privata. In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità di casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione sul territorio nelle zone in cui lo stesso è

diviso in considerazione dell'opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal Piano Regolatore Generale e delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Essendo il territorio del Comune di Pescara classificato interamente come centro abitato, il posizionamento di cartelli e simili è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime di cui all'art. 51 del citato Regolamento di esecuzione e di attuazione.
3. La distanza del palo dal filo del marciapiede non deve essere inferiore a 50 cm mentre la proiezione della sommità del manufatto non deve essere inferiore a 30 cm.
4. Circa i segni reclamistici orizzontali valgono le prescrizioni di cui al comma 9) dell'art. 51 del DPR 16.12.1992, n. 495 con le modificazioni introdotte dal DPR 16 settembre 1996 n. 610.

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.

1. I mezzi pubblicitari non di esercizio sono subordinati alle disposizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. I mezzi pubblicitari ordinari di esercizio sono subordinati alla CILA o alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività se su strutture portanti o pali.
3. L'esposizione di pubblicità è soggetta a regime libero nei seguenti casi:
 - a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi e gli impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazza, strade ed altri spazi di uso pubblico;
 - b) pubblicità relativa a vendite e locazione su stabili di nuova e vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie;
 - c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine, con scritte e targhe apposte su veicoli privati.
4. Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo, fermo restando l'obbligo di richiesta di autorizzazione da inoltrare al Comune.
5. Qualora il mezzo pubblicitario comporti occupazione di suolo pubblico, le norme di cui al presente Regolamento dovranno essere integrate con quelle disciplinate dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. La CILA O LA SCIA per l'installazione dei mezzi pubblicitari deve contenere la documentazione sotto elencata:
 - a) I dati anagrafici;
 - b) Il codice fiscale ed eventuale Partita IVA per i soggetti titolari;
 - c) Il titolo di proprietà o altro titolo reale, ovvero contratto di locazione registrato e/o autorizzazione del proprietario;
 - d) Dichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che s'intende installare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità e che l'impianto nelle sue varie componenti, ivi compresa l'eventuale parte elettrica, risponda alla normativa vigente in ordine alla pubblica incolumità ed alle norme CEI.
 - e) Grafici a firma di un professionista abilitato contenenti:
7. Stralcio di P.R.G. scala 1:5000 con l'esatta indicazione dell'ubicazione;
8. Planimetria in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:500 nella quale siano ben individuati, nel caso in cui l'insegna vada ad occupare spazi pubblici, larghezza dei marciapiedi, scarpate, aiuole, banchine stradali, recinzioni, pali, semafori, lampioni, cartelli già esistenti, alberi, segnali stradali etc., corredata da documentazione fotografica;
9. pianta, prospetti e sezioni opportunamente quotati in scala non inferiore a 1:100; nel caso di insegne di particolari dimensioni è comunque consentita una rappresentazione in scala adeguata;
10. relazione tecnica dettagliata del manufatto con indicazione del materiale, dimensioni, colore ed ubicazione dell'impianto con asseverazioni riferite a:
 - la conformità al Regolamento Comunale sulla Pubblicità vigente;
 - il rispetto delle norme di sicurezza;
 - l'assenza dei vincoli di cui al Decreto Legislativo n. 490/99 del 29 ottobre 1999.
11. Per le installazioni su immobili soggetti a speciali leggi o regolamenti provinciali, regionali e statali, la denuncia di inizio attività deve essere corredata dai relativi permessi, nulla-osta, autorizzazioni, comunque denominati.

Articolo 115. MURI DI CINTA

1. I muri di cinta che costituiscono recinzione degli spazi aperti devono uniformarsi alle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti. Per essi valgono le disposizioni delle "recinzioni" contenute nell'articolo 87 (recinzioni) in quanto applicabili.

Articolo 116. BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI

1. Nell'esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico ed artistico dovrà aversi particolare cura di conservare in loco quanto ancora di pregevole esiste. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e smi.
2. Per qualsiasi modifica dell'aspetto esterno od interno di immobili di interesse storico, l'intervento dovrà tendere alla conservazione integrale degli apparati decorativi originari o a integrare gli assetti primitivi, secondo gli indirizzi dello specifico studio allegato al P.R.G, qualora i caratteri originari siano in parte compromessi da aggiunte dissonanti o da modifiche incoerenti.
3. Le aperture di nuove vetrine, nei fabbricati stilisticamente definiti, possono essere assentite solo se non compromettono la configurazione delle facciate.
4. Gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia interesse storico non possono essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune, e nei casi previsti dalle disposizioni vigenti dal competente organo di tutela.

Articolo 117. CIMITERI MONUMENTALI E STORICI

1. Nella zona monumentale e storica gli interventi devono tendere al mantenimento delle caratteristiche di storicità e monumentalità della zona. Essi sono disciplinati dal Regolamento cimiteriale aggiornato con delibera di CC. N. 31 del 10/02/2005.

Articolo 118. PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

1. I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto di quanto contenuto nel Capo II del presente Titolo e delle norme di sicurezza specifiche di settore.

Capo VI Elementi costruttivi**Articolo 119. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE**

1. Le barriere architettoniche sono definite dall'articolo 2 del DM 14 giugno 1989, n. 236.
2. Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pubblico o comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503, nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236.
3. Le norme di cui al presente articolo si applicano fatte salve le esigenze di conservazione dettate da vincoli storici o monumentali (con riguardo alle quali dovranno essere individuate e proposte, a cura degli interessati, le soluzioni possibili in relazione alle caratteristiche tutelate dal vincolo) nonché quelle di fruizione degli spazi pubblici, così che sono da considerarsi in genere non consentiti interventi che prevedano rampe su marciapiedi e/o spazi pubblici.
4. La realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, relativamente ai collegamenti verticali in edifici esistenti, consistenti nell'installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice, è consentita qualora si presentino le seguenti condizioni:
 - a) che l'installazione non sia ricompresa all'interno di un intervento più ampio di ristrutturazione dell'immobile (di cui all'art. 1 del DM. 236/89);
 - b) che gli edifici, oggetto di intervento, siano stati realizzati in data anteriore all'entrata in vigore del D.M 16. 05.1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" e cioè 11.07.1998 (farà fede la comunicazione di fine lavori o in mancanza la data di rilascio di abitabilità);
 - c) non sia possibile altra soluzione tecnica, dimostrata dal progettista, se non quella di procedere alla riduzione della larghezza utile delle scale rispetto a quella minima fissata dal punto 8.1.10 del D.M 23 6/89.
5. la deroga di cui al comma precedente è ammessa entro i seguenti limiti:

- a) la larghezza minima delle scale potrà essere ridotta sino ad un minimo di cm. 85 a condizione che sia dimostrato graficamente che la larghezza delle rampe e dei pianerottoli consenta il rispetto della condizione di cui al punto 4.1.10 del Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (ACCESSIBILITA' DELLA BARELLA - "La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale"); a tal fine, al momento della presentazione del progetto, dovrà essere prodotto specifico elaborato che evidenzi il rispetto delle predette condizioni, anche con riferimento al passaggio di feretri;
- b) la cabina dovrà avere dimensioni minime di 1,20 m. di profondità e 0,80m. di larghezza e porta di accesso con luce netta di 0,75m. posta sul lato corto.

Articolo 120. **SERRE BIOCLIMATICHE**

1. Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (Norme Regione Abruzzo per l'edilizia sostenibile).
2. Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - essere integrate nell'organismo edilizio;
 - avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate;
 - fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;
 - la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ per almeno il 50%;
 - essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;
 - essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
 - non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.
3. Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.
4. La realizzazione della serra bioclimatica/solare comporta l'aggiornamento della planimetria catastale dell'immobile.
5. Per quanto riguarda gli edifici con più unità immobiliari, la realizzazione di serre bioclimatiche deve essere coordinata con eventuali altri interventi già eseguiti e/o da farsi, e comunque è subordinata ad una preventiva autorizzazione del condominio o della maggioranza dei proprietari.
6. Non è consentita la realizzazione di serre bioclimatiche/solari nelle sottozone A di PRG.

Articolo 121. **IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI**

1. Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto dei vincoli di tutela esistenti e previo parere dell'ufficio competente, se necessario.

Articolo 122. **COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI**

1. La copertura, sia essa realizzata con tetto piano e con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica.
2. Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I

condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.

3. Le condotte di cui al primo comma, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti. Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.
4. E' vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

Articolo 123. **STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI**

1. La costruzione ed apertura al privato e/o pubblico transito di strade, di passaggi privati è soggetta all'autorizzazione dell'Autorità competente che ha facoltà di concedere o negare tal autorizzazione, in relazione alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. Sulla scorta di tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell'opera.
2. E' vietato il deflusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale, se non adeguatamente regimato nel rispetto della relativa autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Autorità competente.
3. Al livello del piano terra delle facciate prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni e/o di uso o passaggio comune non è consentito posizionare unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale, o comunque apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all'uso e/o al passaggio nel cortile.

Articolo 124. **CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE**

1. In aggiunta a quanto già disciplinato all'art. 108 "SPAZI SCOPERTI INTERNI AGLI EDIFICI", i cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
2. Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.
3. I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica.
4. E' vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche in precario cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.
5. Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.
6. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

Articolo 125. **INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE**

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.

Articolo 126. **RECINZIONI**

1. Si richiamano le norme stabilite ai precedenti articoli precedenti che hanno trattato l'argomento, in particolare gli artt. 87, 102 e 115.

Articolo 127. **MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI**

1. I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.
2. Dovrà privilegiarsi, in ogni caso, l'uso di materiale ecocompatibile e/o proveniente da processi di riciclo certificato.

Articolo 128. **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA**

1. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale generale o attuativo.
2. Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.
3. Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.
4. Tra le opere di arredo realizzabili nelle aree di pertinenza degli edifici rientrano quelle di attività edilizia libera elencate nel glossario pubblicato in GU il 07/04/2018 ed in particolare si ricordano:
 - a. **gazebi**: strutture leggere, non aderenti ad altri fabbricati, coperte nella parte superiore ed aperte ai lati e realizzate con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiusi ai lati da tende facilmente rimovibili;
 - b. **pergolato**: una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consistente in un'impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore;
 - c. **ripostiglio per attrezzi**: manufatto, di norma prefabbricato, in legno o metallo, privo di fondazione stabile e ad uso pertinenziale dell'abitazione;
5. Ai fini della corretta individuazione del regime edilizio necessario per la loro installazione si considerano di limitate dimensioni gazebi, pergolati e ripostigli per attrezzi di superficie non superiore al 25% dell'area libera di pertinenza dell'abitazione o del terrazzo interessati, con un limite massimo di 12 mq e di altezza media non superiore ai 2,20, misurata all'intradosso.

Articolo 129. **PISCINE**

1. Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. La loro realizzazione, soggetta al Permesso di Costruire, deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:
 - a) rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3;
 - b) i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiți nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
 - c) gli eventuali spogliatoi devono essere reperiți nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
 - d) le piscine devono essere realizzate completamente interrate e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l'impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario.
 - e) Al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza;

- f) l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche e lo scarico delle acque sono comunque soggetti al parere dell'Azienda Sanitaria Locale;
 - g) devono essere dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e devono limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto.
2. Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro.
 3. L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica nelle zone soggette al relativo vincolo. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva, a far tempo dal 1 giugno fino al 10 settembre.

Articolo 130. **ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI**

1. Tutte le ulteriori opere di corredo degli edifici non contemplate negli articoli precedenti devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 131. **ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO e DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del DPR n.380/2001 e s.m.i.
2. La vigilanza è esercitata dai funzionari del SUAC ed agenti municipali delegati dal Sindaco, i quali hanno libero accesso agli immobili.
3. A tale scopo, in cantiere devono essere tenuti a disposizione dei funzionari ed agenti comunali il titolo abilitativo edilizio con i disegni di progetto o copia degli stessi con dichiarazione di conformità agli originali.
4. Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo abilitativo edilizio, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, i funzionari o agenti municipali ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Articolo 132. **SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI.**

1. In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (TUEL).
2. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati con Delibera della Giunta comunale.
3. In particolare, ai sensi dell'art.27 comma 3 del DPR 380/2001, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, il dirigente del SUE, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.
4. In caso di mero ritardo nella comunicazione di inizio lavori e di fine lavori, il titolare del Permesso o di Scia alternativa al PdC è tenuto a corrispondere una sanzione pari ad 1/20 del contributo concessorio.

TITOLO V -NORME TRANSITORIE

Articolo 133. **AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**

1. Annualmente a far data dall'approvazione del presente Regolamento l'Amministrazione comunale provvede ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento.

Articolo 134. **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. I procedimenti edilizi presentati prima dell'approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
2. In caso di mancato completamento dei lavori nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o assentito, le opere a realizzarsi devono necessariamente essere adeguate alle norme del presente regolamento.
3. L'approvazione del REC, relativamente alle definizioni ivi contenute e direttamente incidenti sul calcolo della capacità insediativa e sulla applicazione dei parametri edilizi, rappresenta norma transitoria.
4. La capacità insediativa e il riferimento ai parametri edilizi continueranno ad essere regolati dalle NTA del PRG fino alla approvazione di specifica variante alle stesse NTA finalizzata all'armonizzazione tra le diverse disposizioni.

Articolo 135. **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il regolamento edilizio diviene efficace, ai sensi dell'art. 16 della LR 18/83 e smi, dopo che siano trascorsi i 45 gg dalla trasmissione alla Provincia della copia del Regolamento senza che la stessa Provincia ne abbia chiesto il riesame. La trasmissione alla Provincia del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale è trasmesso entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto comunale di approvazione.
2. Le disposizioni, del presente regolamento, qualora risultassero in contrasto con quelle statali e/o regionali che dovessero subentrare, dovranno ritenersi automaticamente adeguate alle stesse a far tempo dalla loro entrata in vigore.
3. Le modalità di presentazione dei titoli edilizi di cui al presente regolamento, e i relativi procedimenti, troveranno adeguamento automatico qualora il Comune adottasse relativa deliberazione che, con riferimento delle leggi statali e/o regionali, definisca modalità di invio in tutto o in parte telematico.